

SPORT E PARROCCHIA:
PROBLEMATICHE PASTORALI,
GIURIDICHE E FISCALI

1°/2001

EX LEGE
Sport e parrocchia: problematiche
pastorali, giuridiche e fiscali
n° 1/2001
Direttore Responsabile:
CARLO REDAELLI

Comitato di Redazione:
P.zza Fontana, 2
20122 Milano
Tel. 02/8556206
Fax 02.878008
E-mail avvocatura@diocesi.milano.it

Editore: I.T.L. S.p.A.
Presidente: LUIGI TESTORE
Amm. delegato: DARIO PASSONI
Via Antonio da Recanate, 1
20124 Milano
Tel. 02/6713161 - Fax 02/66984388

Amministrazione
Tel. 02.67131644

Marketing e promozione
Tel. 02.6713161
Fax 02.66983961

Periodico Registrato presso il Tribunale di Milano al n. 113 in data 17/02/1999

Spedizione in abbonamento postale 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 fil. Milano

Una copia L. 15.000 - Abbonamento annuo Italia L. 40.000 - Estero L. 80.000
C/C Postale n. 13563226 intestato a ITL Spa - via A. da Recanate, 1 - 20124 Milano

Stampa: Grafiche Monti - Saronno

GARANZIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Editore garantisce ad abbonati e lettori la riservatezza dei loro dati personali che verranno elaborati elettronicamente ed eventualmente utilizzati al solo scopo promozionale. Qualora abbonati e lettori non siano interessati a ricevere le predette informazioni promozionali sono pregati di comunicarlo all'Editore, scrivendo a ITL spa, via Antonio da Recanate 1 - 20124 Milano. *In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali*

AGGIORNATO AL 5 MAGGIO 2001

Il testo, anche se elaborato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

SOMMARIO

EDITORIALE. pag. 5

SPORT E ORATORIO (don Massimiliano Sabbadini) pag. 9

I GRUPPI SPORTIVI ORATORIANI

IL REGOLAMENTO-TIPO DEL GRUPPO SPORTIVO PARROCCHIALE
(don Carlo Azzimonti) **pag. 11**

GLI ASPETTI FISCALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEI GRUPPI (Patrizia Clementi) pag. 14
1. L'attività sportiva come attività istituzionale pag. 14
2. Sponsorizzazioni e pubblicità. pag. 15

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE "PARROCCHIALI"

L'ATTIVITÀ SPORTIVA ORATORIANA ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI
(Alberto Fedeli) **pag. 18**

1. La costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica emanazione
della parrocchia pag. 18
2. I contratti per l'uso degli impianti sportivi pag. 21

LE CONVENZIONI TRA FOM E ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (don Carlo Redaelli) pag. 25

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(Patrizia Clementi) **pag. 28**

LE ASSOCIAZIONI E GLI ALTRI SOGGETTI "OSPITI" IN PARROCCHIA

GLI IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI IN USO A TERZI
(don Vincenzo Barbante e Alberto Fedeli) **pag. 37**

1. Diritti di godimento reali pag. 38
2. Diritti di godimento personali pag. 42
3. Affitto d'azienda pag. 43

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMPIANTI CONCESSI A TERZI (Patrizia Clementi) pag. 44
1. Imposte dirette pag. 44
2. Imposte indirette pag. 46

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITÀ SPORTIVE (Patrizia Clementi) pag. 47
1. Le attività sportive gestite dalla parrocchia pag. 47
2. Le attività sportive promosse dalla parrocchia. pag. 48

LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

LE RESPONSABILITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

<i>(Alberto Fedeli)</i>	pag. 50
1. La responsabilità civile	pag. 50
2. La responsabilità penale	pag. 58
3. Le assicurazioni	pag. 60

* * *

MODULISTICA E FAC-SIMILI

Regolamento-tipo di gruppo sportivo parrocchiale	pag. 71
Procedura per la costituzione di un'associazione non riconosciuta	pag. 73
Modello di atto privato di costituzione di associazione sportiva dilettantistica	pag. 74
Modello di statuto	pag. 75
Modello di contratto d'uso di immobile a tempo parziale	pag. 81
Modello di contratto di comodato	pag. 84

DOCUMENTAZIONE

Convenzione tra la FOM e il CSI – Comitato provinciale di Milano	pag. 91
Convenzione tra la FOM e l'ente di promozione sportiva PGS	pag. 94

Editoriale

Il primo fascicolo del 2001 si presenta con una caratteristica insolita per *Ex lege*. Si tratta, infatti, di un numero totalmente monografico dedicato all'attività sportiva promossa dalle parrocchie o svolta nel loro ambito.

Da tempo si sentiva la necessità di affrontare in modo il più possibile organico tale problematica sotto il profilo pastorale, giuridico e fiscale. L'attività sportiva parrocchiale è, infatti, un'attività molto rilevante anche solo da un punto di vista quantitativo, sia all'interno della realtà tradizionale degli oratori lombardi e del Nord d'Italia, sia in oratori e parrocchie delle altre zone d'Italia. Ma come offrire ai sacerdoti (giovani, ma non solo), ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, agli educatori, agli allenatori, ai genitori, ai giovani e ai ragazzi (ma anche agli anziani: si pensi alla ginnastica per la terza età...) gli strumenti adeguati anche da un punto di vista giuridico per fare in modo che lo sport in parrocchia si svolga in modo sereno, corretto, pastoralmente ed educativamente significativo?

Il presente fascicolo vuole dare una risposta a questa domanda. Esso nasce da un lavoro di alcuni mesi di ascolto e di confronto che, promosso e coordinato dall'Avvocatura generale, ha coinvolto il Consiglio per gli affari economici della diocesi, il Collegio dei Consultori e i Decani della Città di Milano, i responsabili e rappresentanti dell'Ufficio amministrativo diocesano, dell'Ufficio per la pastorale del turismo, tempo libero e sport, dell'Ufficio per la pastorale giovanile, della Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanese (FOM), degli enti di promozione sportiva ecclesiali o di ispirazione cristiana (CSI, PGS, US-ACLI), del CONI provinciale di Milano, della Consulta Diocesana Sport, nonché diversi parroci, vicari parrocchiali e consacrate impegnati nella pastorale giovanile. Tale lavoro è culminato nei tre convegni promossi rispettivamente a Lecco, Varese, Milano, svoltisi il 22-23-24 febbraio, che hanno visto la partecipazione di oltre 300 membri dei consigli per gli affari economici delle parrocchie, consulenti di esse e responsabili di attività sportive parrocchiali, e di cui questo fascicolo costituisce in qualche modo gli "atti". A tutti il più vivo ringraziamento e ai nostri lettori un grazie per la pazienza con cui hanno atteso la conclusione di questo iter. Senza alcuna pretesa di essere arrivati a una delineazione definitiva di questi problemi, ci auguriamo che l'attesa venga ripagata da uno strumento utile.

Il numero è suddiviso in tre parti. La prima contiene una serie di contributi destinati a illustrare le diverse tipologie di attività sportive presenti nelle parrocchie: l'attività interna del gruppo sportivo parrocchiale, quella delle associazioni che vogliono essere espressione delle parrocchie, l'attività sportiva promossa da terzi con l'utilizzo di impianti sportivi parrocchiali, le iniziative sportive promosse direttamente dalle parrocchie a favore di singoli. La seconda parte contiene la modulistica e i fac-simili illustrati nei contributi della prima parte. Infine la terza parte presenta le prime due convenzioni sottoscritte tra FOM, in rappresentanza delle parrocchie e dei loro oratori, ed enti di promozione sportiva (CSI provinciale di Milano e PGS regionale della Lombardia), destinate a favorire una fruttuosa collaborazione perché l'attività delle associazioni sportive "parrocchiali" si svolga in modo corretto e pastoralmente efficace.

Milano, 5 maggio 2001

don Carlo Redaelli
Avvocato generale e Direttore responsabile

**SPORT E PARROCCHIA:
PROBLEMATICHE PASTORALI,
GIURIDICHE E FISCALI**

SPORT E ORATORIO

L'oratorio e la pratica sportiva – nelle sue varie forme – vanno sottobraccio dappertutto e da sempre.

Dappertutto: nel 90% delle parrocchie della Diocesi, l'oratorio è dotato di strutture sportive (dal minimo di un campetto sterrato al massimo di palestra, spogliatoi, campi di calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis) effettivamente utilizzate per le attività, talvolta estemporanee ma più spesso continuative e molto organizzate.

Da sempre: nell'800 c'era la ginnastica, poi – agli inizi del '900 –, si diffuse il football (il calcio) – allora agli albori, privilegiato per le opportunità educative che presentava –, al giorno d'oggi non mancano diverse altre discipline sportive. Nelle sue varie epoche l'oratorio non ha mai tralasciato di inserire lo sport nel suo progetto educativo.

Il motivo di questo felice connubio tra oratorio e sport è facilmente rintracciabile: l'oratorio – quando è proposto nella sua autenticità – vuole essere una “palestra di vita”, utile alla crescita umana e cristiana dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani perché si cura della crescita globale della loro persona. Il Sinodo 47° sancisce questa identità dell'oratorio: “Esso è una comunità che educa all'integrazione fede-vita ...” (cost. 218 §1). In questa “palestra di vita”, lo sport rappresenta un “attrezzo” particolarmente adatto. Di sua natura, infatti, la pratica sportiva ben condotta mette in gioco molte facoltà della persona (intelligenza, volontà, socialità, corporeità, fantasia, moralità...) coinvolgendola quasi completamente. Attraverso lo sport, che in oratorio rimane sempre e comunque uno strumento, gli educatori trovano dunque un terreno fecondo ed esigente per far crescere armoniosamente la personalità dei ragazzi.

Il Cardinale Martini, nel Messaggio ai partecipanti al 4° Convegno Sportivo della Consulta Diocesana dello Sport – il 21.2.1998 – raccomandava l'impegno di disciplinare sempre meglio l'organizzazione delle attività sportive in oratorio:

“Nella pastorale giovanile delle nostre parrocchie si investono molte risorse – personali, di tempo, economiche – per educare le giovani generazioni anche attraverso lo sport amatoriale. Ma mi sono chiesto e mi chiedo: questo lodevole sforzo è corrisposto da una sufficiente efficacia educativa di tali attività? Ci sono sempre le condizioni grazie alle quali un gruppo sportivo o una società realizzano in oratorio l'intento di una vera crescita globale, umana e cristiana, dei loro partecipanti?”

Credo dunque che oggi, a maggior ragione perché lo sport è vissuto o almeno seguito da gran parte della popolazione al punto da costituire un costume sociale universalmente diffuso ed è amplificato e spesso distorto

dalla comunicazione di massa (con i conseguenti interessi economici), sia assolutamente necessario che la sua collocazione all'interno dei percorsi educativi dell'oratorio venga coscientemente studiata e applicata da quanti hanno a cuore lo sport e l'oratorio".

Studiare e applicare coscientemente i rapporti e le modalità di gestione delle società e dei gruppi sportivi in oratorio è il compito, bello e impegnativo, che coinvolge e appassiona molti: parroci e Consigli pastorali, responsabili sportivi e Consigli dell'oratorio, allenatori ed educatori. I passi che si compiranno *insieme* su questa strada faranno bene tanto allo sport quanto all'oratorio. Il che significa, in definitiva, che faranno bene ai giovani e a chi li voglia educare.

Don Massimiliano Sabbadini

Responsabile dell'Ufficio per la Pastorale Giovanile

IL REGOLAMENTO-TIPO DEL GRUPPO SPORTIVO PARROCCHIALE

di don Carlo Azzimonti

Affrontare la tematica del rapporto tra sport e parrocchia significa iniziare ad esaminare la realtà più semplice e diffusa, quella che nasce quando i ragazzi che frequentano l'oratorio prendono gusto a tirare quattro calci al pallone sul "campetto" parrocchiale, all'ombra del campanile. Se trovano un giovane appassionato che si prende cura di loro e che, in accordo con il parroco o il prete dell'oratorio, si assume l'impegno di "fare l'allenatore", ecco che nascono la squadra o le squadre, se ci sono più ragazzi e di età diverse e gli allenatori "disponibili" sono più d'uno. Se poi le ragazze manifestano il desiderio di giocare a pallavolo e si organizzano il gioco è fatto, in parrocchia è nato un gruppo in più, anche se magari solo informalmente: il gruppo sportivo parrocchiale.

A questo punto è bene che il nuovo gruppo prenda coscienza di sé e che, contemporaneamente, anche la comunità parrocchiale sia aiutata ad interrogarsi e a riflettere sulle ragioni della pratica sportiva in oratorio.

Ebbene il regolamento-tipo del gruppo sportivo parrocchiale che abbiamo studiato e che pubblichiamo in questo numero vuole essere un umile ma, ci auguriamo, non inutile strumento per favorire questa riflessione e nel contempo per offrire una regolamentazione di base di un gruppo che altro non è se non lo strumento attraverso il quale la comunità parrocchiale si fa carico di proporre ai ragazzi e ai giovani presenti nel territorio la pratica sportiva secondo le finalità educative proprie della Chiesa.

Il senso dell'attività sportiva in oratorio

Anzitutto riteniamo importante richiamare alcune scelte di valore che dicono il senso dell'attività sportiva in oratorio e che il regolamento-tipo si sforza di sintetizzare nel suo primo articolo.

Lo sport praticato in oratorio, soprattutto quando coinvolge i più giovani, ha e deve conservare una natura ludica, ossia è prima di tutto un gioco e questo domanda agli adulti, che come allenatori, animatori e responsabili si impegnano nell'attività del gruppo sportivo, di vigilare affinché lo spirito agonistico e la competizione non trascendano in forme assolutamente diseducative per i più piccoli.

In secondo luogo va sempre custodita la valenza pedagogica dello sport: la pratica sportiva infatti, se ben intesa, presenta significativi elementi educativi nel campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali dei ragazzi e degli adolescenti. Stimola comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza nell'impegno; permette di migliorare se stessi e di crescere nella relazione con gli altri.

Per queste ragioni la Chiesa ha sempre considerato la pratica sportiva uno strumento per la formazione integrale dell'uomo. Pertanto i progetti di pastorale giovanile delle nostre parrocchie non ignorano lo sport ma lo considerano un mezzo prezioso all'interno del più ampio orizzonte educativo per la formazione umana e cristiana di fanciulli, ragazzi, adolescenti e giovani.

I soggetti

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati la comunità parrocchiale riconosce e promuove gli animatori sportivi, giovani e adulti, che si impegnano a conoscere e condividere il progetto educativo e ad applicarlo alla attività sportiva senza isolarla dalle altre attività dell'oratorio. Tali animatori, responsabili, allenatori, accompagnatori, unitamente agli atleti, si riconoscono nel gruppo sportivo parrocchiale.

Il gruppo sportivo parrocchiale e il suo regolamento

Sinteticamente vogliamo ora illustrare il regolamento-tipo, articolo per articolo, onde meglio comprendere natura, finalità e legami del gruppo sportivo con la parrocchia, ricordando ancora una volta che si tratta di un gruppo interno alla comunità parrocchiale, pur con una sua fisionomia e funzionalità specifica.

L'articolo 1 puntualizza la natura, il significato educativo, gli obiettivi della pratica sportiva in oratorio mentre l'articolo 2 intende stimolare il coordinamento tra la formazione specifica degli aderenti al gruppo (ragazzi, allenatori, accompagnatori-dirigenti) e le proposte educative e catechistiche più generali offerte dalla parrocchia o promosse in ambito decanale o diocesano, avendo cura di coinvolgere, per quanto possibile, anche i genitori dei ragazzi.

Per favorire un costante dialogo e un fecondo collegamento operativo con la parrocchia, concordando in buona armonia calendario settim-

nale, mensile e annuale delle attività del gruppo (allenamenti, orari delle partite, eventuali tornei stagionali od occasionali) e prevedendo opportuni momenti di verifica delle stesse (cfr. art. 4) l'articolo 3 dispone l'inserimento almeno del responsabile del gruppo sportivo, nominato dal parroco su proposta del vicario parrocchiale o del direttore dell'oratorio, nel Consiglio d'oratorio e/o nel Consiglio pastorale parrocchiale.

Se davvero si crede alla valenza educativa della pratica sportiva in oratorio ogni aderente al gruppo, secondo l'età e la responsabilità di ciascuno, si impegnerà a tenere un determinato comportamento, sul campo e fuori. Pertanto l'articolo 5 esige che ognuno curi "la correttezza dei rapporti con le persone e il rispetto verso le strutture e gli ambienti utilizzati nella pratica sportiva. Il gruppo sportivo risponderà nei confronti della parrocchia del buon uso del campo da gioco e del decoro e della pulizia degli altri spazi ed ambienti utilizzati dai propri aderenti".

Il gruppo sportivo, in quanto realtà interna alla parrocchia, non ha una sua autonomia finanziaria. Tuttavia si sa che anche solo per l'acquisto dei palloni o delle magliette della squadra si debbono affrontare delle piccole spese. Così l'articolo 6 stabilisce che: "il responsabile del gruppo è garante nei confronti della parrocchia della corretta gestione delle somme a disposizione del gruppo stesso per le spese correnti. Tali somme dovranno essere contabilizzate nel rendiconto dell'oratorio da presentare annualmente al consiglio per gli affari economici della parrocchia".

Infine l'articolo 7 richiama la responsabilità di chi si prende cura del gruppo affinché "l'attività sportiva sia sempre svolta nel rispetto dei controlli medici previsti da ciascun tipo di attività e con le opportune coperture assicurative garantite dalla parrocchia".

In ordine alle coperture assicurative, quando si tratta delle attività svolte dal gruppo sportivo parrocchiale, si tenga presente che, in genere, il piano assicurativo offerto alle parrocchie copre le attività sportive svolte in oratorio, sia circa la responsabilità civile, sia quanto agli infortuni. Quanto a questi ultimi si verifichi in ogni caso l'esistenza della clausola per cui l'assicurazione è valida "durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini istituzionali dell'oratorio, purché svolte in gruppo e sotto la diretta responsabilità dei preposti dell'oratorio stesso" (allenatori, dirigenti-accompagnatori). Ciò vale anche per quanto riguarda il servizio di accompagnamento degli assicurati dalla propria abitazione alla sede dell'attività oratoriana e viceversa, nonché da oratorio a oratorio con mezzi di trasporto, purché predisposti dal gruppo.

GLI ASPETTI FISCALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEI GRUPPI

di Patrizia Clementi

1. L'ATTIVITÀ SPORTIVA COME ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

L'attività sportiva che si svolge negli oratori deve essere correttamente inquadrata identificando con chiarezza il soggetto che ne ha la titolarità: occorre distinguere quando l'attività fa diretto riferimento alla parrocchia, quando viene svolta sotto l'iniziativa e la responsabilità di un'associazione fortemente legata alla parrocchia, quando invece è legata ad altre associazioni o soggetti "terzi" che sono semplicemente ospitati negli impianti e nelle strutture parrocchiali. Si tratta di un primo passo indispensabile per impostare correttamente rapporti e attività sotto i diversi aspetti, da quello pastorale a quello delle responsabilità civili e penali, da quello dei titoli di utilizzo degli immobili a quello dei riflessi fiscali e tributari.

Proprio questo ultimo punto di vista è quello attraverso il quale esaminiamo qui l'**attività sportiva svolta direttamente dalla parrocchia** (nelle altre sezioni di questo numero di *Ex lege* vedremo anche i risvolti fiscali delle altre situazioni). Si tratta di quel tipo di sport che l'oratorio, inteso come espressione della particolare attenzione che la parrocchia riserva ai bambini e ai giovani, propone nell'ambito delle proprie attività istituzionali e che rientra propriamente tra le attività educative. A questo livello l'attenzione non è posta sull'aspetto agonistico, ma sul gioco come strumento di educazione all'attività motoria, all'educazione di sé, alla socializzazione.

Normalmente per la partecipazione a queste iniziative non vengono richiesti contributi, circostanza che pone queste attività tra quelle del tutto estranee dall'ambito di attenzione della normativa fiscale. In alcuni casi, invece, ai ragazzi viene richiesta dalla parrocchia una piccola quota di iscrizione; anche in questa ipotesi però non vi sono conseguenze fiscali in quanto questi importi sono esenti dalle imposte dirette in forza della previsione dell'articolo 108 del D.P.R. 917/86 secondo il quale "*non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità atte finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione*".

Come è facilmente verificabile, il tipo di attività sportiva di cui ci stiamo occupando rispetta tutte le condizioni richieste dalla norma:

- siamo nell’ambito delle prestazioni di servizi (nell’agevolazione non rientrano le cessioni di beni);
- non si tratta di attività rientranti nell’art. 2195 del codice civile (ovvero: attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività intermedia nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie alle precedenti);
- l’attività è svolta in conformità alle finalità istituzionali della parrocchia;
- le iniziative sportive non comportano una specifica organizzazione (di carattere imprenditoriale).

Una particolare attenzione va posta all’ultimo dei requisiti necessari: l’ammontare del corrispettivo richiesto non deve essere maggiore dei costi direttamente riferibili all’attività. È quanto si verifica normalmente, ma è bene che la parrocchia sia in grado di dimostrarlo documentalmente.

2. SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ

Le attività e le iniziative sportive sono di frequente sostenute da contributi di natura diversa che vengono genericamente definiti “sponsorizzazioni”. Per identificare il corretto trattamento fiscale da riservare a queste situazioni, occorre operare delle distinzioni.

A volte le sponsorizzazioni sono forme di “pubblicità”; tra la parrocchia ed un imprenditore si conclude un contratto a prestazioni corrispettive in virtù del quale la parrocchia si obbliga a fornire una prestazione pubblicitaria e l’imprenditore a corrispondere un compenso, che può essere in denaro, in beni oppure sia in denaro che in beni.

Si tratta, in questo caso, di un’attività commerciale per la quale, a meno che non si tratti dell’ipotesi (poco frequente) della sponsorizzazione di una sola manifestazione di durata limitata, occorre emettere fattura con IVA, essere in possesso del numero di partita IVA, rispettare gli obblighi contabili e dichiarativi.


In questa tipologia rientrano i compensi a fronte di striscioni collocati negli impianti sportivi, i corrispettivi ricevuti con l’obbligo di adottare il marchio o il simbolo dell’impresa, la pubblicità su bollettini, pubblicazioni e simili. Può costituire corrispettivo anche la fornitura di abbigliamento e/o attrezzatura sportiva, sempre che sia stabilito l’obbligo per la squadra parrocchiale di indossare e utilizzare i beni ricevuti.

In altri casi, però, la fornitura di beni può costituire non un corrispettivo, ma un “omaggio” offerto, senza contropartita. In questa seconda ipote-

si, la parrocchia non dovrà fare nulla, se non conservare tra la documentazione contabile la fattura (emessa dall'impresa) che accompagna i beni ceduti. In alcuni casi, l'imprenditore chiede al beneficiario dell'omaggio di corrispondere l'IVA che grava sul valore venale dei beni regalati.

Si tenga presente che la diversa configurazione della sponsorizzazione comporta un differente trattamento fiscale non solo per la parrocchia, ma anche per l'imprenditore. Mentre le spese di pubblicità sono totalmente deducibili dal reddito d'impresa (per intero nell'anno in cui sono sostenute o in quote costanti in cinque anni), i costi relativi agli omaggi possono essere considerati spese di rappresentanza o liberalità. Nella prima ipotesi sono deducibili nella misura di un terzo in quote costanti in cinque anni, mentre sono totalmente indeducibili se costituiscono liberalità.

IN SINTESI



L'ATTIVITÀ SPORTIVA ORATORIANA ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI

di Alberto Fedeli

1. LA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMANAZIONE DELLA PARROCCHIA

1.1 Perché costituire un'associazione?

L'attività sportiva, in ambito parrocchiale-oratoriano, è di solito organizzata e gestita direttamente dalla parrocchia, tramite un gruppo informale di persone (il gruppo sportivo parrocchiale). Tale gruppo, senza costituire una realtà autonoma rispetto alla parrocchia, assume il compito della concreta organizzazione delle attività sportive, che restano tuttavia riconducibili alla responsabilità della parrocchia stessa.

Questa forma di conduzione dell'attività sportiva può però, a un certo punto, rivelarsi inadeguata. Ciò accade quando si intende dar vita a squadre per la partecipazione a tornei organizzati dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva (CSI, PGS, US ACLI, ecc.): in tal caso diviene necessaria, anzi obbligata, la formale costituzione di un'associazione.

Spesso si tratterà anche di regolarizzare e formalizzare una realtà già di fatto associativa: può essere il caso di gruppi sportivi parrocchiali cresciuti in consistenza numerica e nel numero delle attività svolte. In tal caso la forma dell'associazione è opportuna a tutela del gruppo stesso e per instaurare un rapporto più chiaro e corretto con la parrocchia, nei cui confronti l'associazione deve comunque mantenere uno stretto collegamento.

Come dicevamo, la struttura associativa è richiesta anzitutto per potersi affiliare agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive nazionali, al fine di iscrivere proprie squadre a tornei e campionati da detti enti organizzati.

L'affiliazione presenta per le associazioni sportive alcuni significativi vantaggi, quali:

- la possibilità di usufruire delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile stipulate dagli enti di affiliazione a favore dei tesserati. Per beneficiare dell'assicurazione non è però sufficiente l'affiliazione dell'associazione

all'ente di promozione sportiva ma occorre altresì il tesseramento a tale ente di ciascun socio. Per tale ragione, è opportuno prevedere il tesseramento per tutti i soci, atleti e non atleti, ivi compresi i genitori che accompagnano i figli nelle trasferte;

- l'applicazione delle agevolazioni riconosciute agli enti nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, qualifica che gli enti di promozione sportiva possono aver acquisito.

Un'associazione sportiva può essere affiliata a più federazioni o enti di promozione sportiva, qualora vi siano più squadre partecipanti a tornei organizzati da diversi enti.

Inoltre, si deve ricordare che la costituzione di un'associazione è necessaria per godere della disciplina fiscale di favore prevista:

- per gli enti non commerciali (cf. art. 111, comma 4-*quinquies* D.P.R. n. 917/1986, modificato dall'art. 5, D.lgs n. 460/1997);
- per le associazioni senza fini di lucro in genere (cf. Legge 16 dicembre 1991 n. 398, richiamata dall' art. 9 bis del D.L. 30 dicembre 1991 n. 417, introdotto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992 n. 66).

Infine, è opportuno costituirsi in associazione per potere in futuro essere qualificati come associazioni sportive dilettantistiche, nel caso dovesse essere ripreso il disegno di legge, già all'esame della Camera (cf. Pdl C 2761) o, quantomeno, come associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, se la legge regionale di attivazione dovesse ricomprendere in tale categoria anche le associazioni sportive.

1.2 I contenuti qualificanti dello statuto

Proponiamo in questo numero di *Ex Lege* (cf. modulistica, pagg. 73 ss.) un modello di atto costitutivo e di statuto, pensato per tutti quei gruppi sportivi parrocchiali, che, per le ragioni su esposte, devono costituirsi in associazione, mantenendo tuttavia un collegamento con la parrocchia.

Infatti, l'associazione, anche se formalmente soggetto terzo e autonomo rispetto alla parrocchia, riconosce di essere una sua emanazione, e per tale ragione mantiene, anche statutariamente, un legame con essa. La proposta tiene conto di questa esigenza, coordinandola con il rapporto con le federazioni o gli enti di promozione sportiva e rendendola compatibile con i vincoli imposti dalla legislazione fiscale (specie la prescrizione della struttura democratica).

Lo statuto associativo proposto presenta i seguenti punti qualificanti (n.b.: gli articoli citati nelle parentesi sono quelli dello statuto):

- *per quanto riguarda l'impegno educativo e il rapporto con la parrocchia:*
 - riferimento esplicito all'ispirazione cristiana e alla realtà educativa della parrocchia, nell'ambito della quale si inserisce l'attività sportiva dell'associazione (art. 2);
conseguente adesione dell'associazione sportiva al progetto pastorale, e in particolare a quello di pastorale giovanile, della parrocchia (art. 2, u.c.) e impegno a coordinare il calendario delle attività sportive con le diverse iniziative pastorali (art. 18, lett. a);
 - previsione di momenti formativi specifici, in particolare per dirigenti e allenatori, e impegno a proporre ai propri iscritti la partecipazione a iniziative formative proposte dalle realtà ecclesiali parrocchiali, decanali e diocesane, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi (art. 4);
 - partecipazione del parroco o del vicario parrocchiale o della religiosa responsabile o del direttore dell'oratorio a ciò delegato al consiglio direttivo, con solo voto consultivo, per contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali;
 - obbligo di presentazione del rendiconto alla parrocchia (art. 22).

- *per quanto riguarda il rapporto con gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali:*
 - espressa previsione dell'adesione a un ente di promozione sportiva (l'opzione preferenziale è per gli enti di ispirazione cristiana) (art. 2);
 - obbligo del tesseramento per gli associati (al fine di beneficiare delle coperture assicurative): il mancato rinnovo può essere causa di perdita della qualità di socio (artt. 5 e 9);
 - obbligo di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente di promozione sportiva di affiliazione (art. 8);
 - possibilità per l'associazione di affidarsi a più enti e/o federazioni (art. 2).

- *i requisiti richiesti dalla legislazione fiscale (cf. art. 111, c. 4-quinquies D.P.R. 22/12/1986 n. 917, mod. Art. 5. D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460):*
 - a) *democraticità della struttura [cf. art. 111, c. 4-quinquies, lett. c) ed e]):*
 - espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa (art. 6);
 - previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (art. 7);
 - eleggibilità libera degli organi amministrativi e principio del voto singolo (art. 13); sovranità dell'assemblea dei soci (art. 12); crite-

- ri di loro ammissione ed esclusione (art. 6 e art. 9); criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci o rendiconti (art. 22);
- b) *divieto di distribuzione degli utili [cf. art. 111, c. 4-quinquies, lett. a) e f)]*:
 – divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 21);
 – intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (art. 8);
- c) *obbligo del rendiconto [cf. art. 111, c. 4-quinquies, lett. d)]*:
 – obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie (artt. 12 e 22);
- d) *devoluzione del patrimonio vincolata [cf. art. 111, c. 4-quinquies, lett. b)]*:
 – obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 24);

Requisiti simili erano previsti dal ddl sull’associazionismo sportivo dilettantistico; in particolare: a) forte richiamo a democrazia interna; b) devoluzione patrimonio residuo a fini sportivi; c) gratuità delle cariche dirigenziali e incompatibilità con altre cariche in associazioni sportive concorrenti.

2. I CONTRATTI PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

2.1 Perché un contratto?

Il gruppo sportivo, costituendosi in associazione, diviene, sul piano giuridico, un soggetto distinto rispetto alla parrocchia, pur condividendo con essa i medesimi scopi educativi e gli stessi luoghi.

Ma appunto la presenza in quei luoghi (gli impianti sportivi parrocchiali) può ora porre problemi. Infatti, le persone che vi svolgono attività sportiva non sono più presenti come parrocchiani o frequentanti l’oratorio ma come soci dell’associazione sportiva, soggetto terzo rispetto al proprietario (la parrocchia). Diviene allora necessario legittimare e regolamentare la presenza dell’associazione con un idoneo titolo giuridico.

La stipulazione di contratti per l'uso degli impianti non va vista come una sorta di indebito e inutile irrigidimento, in schemi formali, dei rapporti tra parrocchia e Associazione sportiva parrocchiale. Non si disconosce l'utilità, anche educativa, di affidare la disciplina di tali rapporti alla mutua e spontanea collaborazione e alla buona volontà degli interessati. Tuttavia questa potrebbe non bastare, qualora dovessero sorgere dei problemi connessi all'utilizzo delle strutture (si pensi, ad. es., alle responsabilità in caso di incidenti).

Si tratta di stabilire:

- a) il titolo dell'utilizzo degli impianti parrocchiali e le connesse responsabilità nella loro manutenzione;
- b) le responsabilità per l'attività svolta;
- c) le modalità dell'utilizzo degli impianti sportivi, garantendo la perdurante possibilità d'uso da parte della parrocchia nonché il rispetto delle finalità della struttura, normalmente oratoriana, in cui sono inseriti gli impianti sportivi concessi in uso;
- d) la possibilità di riottenere da parte della parrocchia il pieno godimento degli impianti al termine del rapporto o in caso di estinzione o di trasformazione dell'associazione.

Occorre però tener presente che la “parte contrattuale” è un'associazione sportiva emanazione della parrocchia, ossia una realtà sorta e tuttora operante nell'ambito parrocchiale e che ne accoglie la proposta educativa.

Per tale motivo proponiamo in questo numero di *Ex Lege* dei modelli contrattuali a titolo gratuito e “minimi” quanto a obblighi.

Venendo a mancare il legame con la parrocchia, le predette Associazioni non possono che essere considerate enti totalmente terzi ed estranei ad essa, con conseguente opportunità di applicare ad essi moduli contrattuali maggiormente rigorosi e anche onerosi (ad. es., locazioni).

2.2 Tipologia e contenuto dei contratti proposti

Si propongono due tipi di contratto d'uso a titolo gratuito, uno a tempo parziale e uno a tempo pieno (cf. modulistica pagg. 81 ss.).

Entrambi sono inquadrabili nello schema del comodato, che l'art. 1803 ss. del cod. civ., definisce come “*il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta*”.

L'ipotesi normale di comodato è infatti quella a tempo pieno, ma l'utilizzo può anche essere parziale, ossia limitato ad alcune ore del giorno e ad alcuni giorni della settimana, purché in tali momenti sia pieno ed esclusivo.

La definizione legislativa si conclude affermando che “*Il comodato è essenzialmente gratuito*”. La gratuità è elemento dunque imprescindibile, altrimenti, anche se dalle parti qualificato come comodato, il contratto è nella sostanza una locazione. La gratuità si traduce nell’assenza di qualsiasi corrispettivo, diretto o indiretto. Sono corrispettivi indiretti, ad esempio, i rimborsi non commisurati alle spese effettivamente sostenute, l’affidamento al comodatario di lavori di manutenzione straordinaria, eccetera.

a) *Contratto d’uso di immobile a tempo parziale*

Come detto, con tale contratto si conferisce all’associazione un utilizzo dell’impianto limitato a determinate ore del giorno e a determinati giorni della settimana, con possibilità, negli altri momenti, di un libero utilizzo da parte della parrocchia stessa o di altri soggetti.

Nel caso dell’associazione sportiva emanazione della parrocchia, questa dovrebbe essere l’ipotesi contrattuale normale e da preferirsi rispetto a qualsiasi altra.

b) *Contratto d’uso di immobile a tempo pieno (comodato propriamente detto)*

Oggetto di tale contratto è il conferimento all’associazione dell’uso dell’impianto (o parti di esso) a tempo pieno, in modo esclusivo.

Questa ipotesi contrattuale deve considerarsi come eccezionale rispetto alla prima.

La scelta tra i due tipi di utilizzo richiede una prudente valutazione di opportunità, tenendo presente che, nel caso di utilizzo a tempo pieno, la parrocchia si priva, per tutta la durata contrattuale, della piena disponibilità dell’impianto. Va tenuto presente poi che la totale cessione a terzi dell’uso dell’impianto può determinarne la perdita del carattere pertinenziale rispetto all’edificio di culto (carattere riconosciuto alle strutture oratoriane, impianti sportivi compresi), con conseguente venir meno dell’esenzione fiscale.

Entrambi i contratti possono avere una *durata determinata* (ossia con un termine di durata prefissato, di norma non troppo esteso, e con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza se non disdetto) o una *durata indeterminata* (ossia senza fissazione di un termine di scadenza).

Nel primo caso, durante il periodo contrattuale la parrocchia non potrà richiedere la restituzione dell’impianto, salvo il sopravvenire di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c.).

Nel caso di comodato con durata indeterminata (cd. precario), l’impianto deve essere restituito appena la parrocchia lo richiede (1810 c.c.).

2.3 La disciplina contrattuale proposta

⇒ *Modalità di utilizzo della struttura*

Nel contratto a uso parziale, si prevede che i giorni e gli orari siano concordati in apposito calendario scritto, modificabile di comune accordo.

Nell'ipotesi del comodato l'utilizzo è esclusivo, con il solo limite del rispetto della destinazione contrattualmente fissata (svolgimento di attività sportiva dilettantistica o, se trattasi di un locale, uso a sede dell'associazione). Resta tuttavia la possibilità per la parrocchia di sospendere l'uso concesso per eventi imprevisti.

Si stabilisce il divieto di concedere a terzi l'uso dell'impianto oggetto del comodato o di invitare a entrarvi persone non autorizzate, ad esclusione dell'ipotesi delle squadre esterne ospiti. Tale divieto è estremamente importante soprattutto per evitare difficoltà nell'individuare chiaramente i soggetti responsabili per l'attività svolta.

⇒ *Custodia*

Si richiama l'uso diligente; si fissa l'obbligo di custodire e conservare la struttura, assumendosene tutte le responsabilità connesse verso la parrocchia.

⇒ *Responsabilità*

L'associazione si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per l'attività svolta.

⇒ *Assicurazioni*

Potendo non essere applicabili le polizze assicurative della parrocchia, dato che l'attività è svolta da un soggetto terzo (l'associazione sportiva), si richiede che l'associazione stipuli idonee polizze R.C. e infortuni: di norma bastano quelle dell'ente di affiliazione.

⇒ *Ripartizione spese*

Si prevedono rimborsi delle spese, relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria (semplice concorso nel caso di uso parziale).

Le riparazioni competono all'associazione se il danno è stato dalla stessa causato.

⇒ *Cessazione del contratto*

Il contratto cesserà: a) alla scadenza del termine (con possibilità di rinnovo tacito) o, nel caso di comodato precario, a semplice richiesta, previo preavviso; b) in caso di risoluzione; c) in caso di estinzione dell'associazione o sua fusione, incorporazione e trasformazione in altro ente.

LE CONVENZIONI TRA FOM E ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

di don Carlo Redaelli

È già stato sottolineato nel precedente intervento che quando l'attività sportiva oratoriana supera la realtà del piccolo gruppo parrocchiale che svolge solo attività interna e raggiunge una dimensione più propriamente agonistica – sia pure in ambito dilettantistico – deve svolgersi necessariamente attraverso un'associazione. Ciò comporta degli indubbi vantaggi su un piano di responsabilizzazione delle persone, di crescita democratica, nonché, molto più terra terra, a un livello amministrativo e fiscale. Ci sono, però, dei possibili svantaggi: in particolare, l'associazione promossa dalla parrocchia, ma a tutti gli effetti soggetto pienamente autonomo da essa, quali garanzie può offrire circa il mantenimento del rapporto educativo-pastorale con la parrocchia e il progetto educativo dell'oratorio? Scartata l'ipotesi, perché improponibile su un piano normativo e di fatto poco efficace nella pratica, della riserva al parroco della presidenza dell'associazione o di altri poteri “straordinari” nei confronti di essa, sembra che la strada più efficace sia quella dell'adozione di uno statuto-tipo che garantisca il mantenimento dell'ispirazione cristiana dell'associazione e del suo rapporto organico con la parrocchia; analogo scopo, questa volta in relazione all'uso degli impianti sportivi parrocchiali, è perseguito dalla stipula di specifici contratti per il loro uso. Sia lo statuto che i contratti sono riportati in bozza nella seconda parte del fascicolo relativa alla modulistica e sono stati illustrati nelle pagine precedenti.

L'adozione dello statuto-tipo e di appositi schemi contrattuali può essere attuata da qualsiasi associazione sportiva che voglia essere emanazione della parrocchia o, comunque, in rapporto organico con essa. Per un certo tipo di associazioni, però, si presentano altre preziose possibilità di garantire un rapporto non solo corretto, ma potenzialmente molto efficace su un piano educativo e pastorale con la parrocchia, in particolare con lo strumento principe della sua pastorale giovanile che è l'oratorio. Si tratta delle associazioni che aderiscono a enti di promozione sportiva qualificati specificamente su un piano ecclesiale o, per lo meno, di chiara ispirazione cristiana. Tali enti non vogliono essere semplicemente dei soggetti a servizio strumentale delle associazioni (offendo loro l'organizzazione di attività, di tornei, di corsi; garantendo loro l'assistenza tecnica, le coperture assicurative, ecc.), ma essere promotori di valori sportivi ed educativi cristianamente ispirati. In

questo senso il loro interesse è chiaramente convergente con quello delle parrocchie. Ci si è pertanto chiesti: perché non rendere esplicito tutto ciò anche con l'assunzione di specifici impegni, giuridicamente garantiti?

Da qui è nata l'idea di elaborare una convenzione-tipo tra gli enti di promozione sportiva ecclesiali o cristianamente ispirati e l'ente ecclesiastico che nella Diocesi di Milano fa da soggetto giuridico per la realtà degli oratori e della pastorale giovanile in genere, cioè la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanese (FOM). Con tale convenzione, già sottoscritta da strutture locali di alcuni enti di promozione sportiva (riportiamo nella sezione dedicata alla documentazione le prime firmate dal Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Milano e dall'ente di promozione sportiva Polisportive Giovanili Salesiane), le associazioni che aderiscono a essi in esplicito collegamento con le parrocchie vengono specificamente evidenziate. Per tali associazioni, in particolare, c'è l'impegno di assumere lo statuto-tipo (adeguando a esso lo statuto già in essere per le associazioni non di nuova costituzione), di adottare gli schemi contrattuali appositamente studiati per l'uso degli impianti parrocchiali da parte di associazioni che sono o vogliono diventare espressione della parrocchia, di partecipare alle iniziative formative ed educative promosse dall'ente di appartenenza e, per la diocesi, dalla FOM. Quest'ultima impegna le parrocchie della diocesi a offrire spazi di autonomia e di responsabilità alle associazioni sportive, all'interno del progetto educativo-pastorale parrocchiale. La FOM e l'ente di promozione si impegnano, inoltre, a offrire uno sportello di consulenza per le associazioni e le parrocchie che intendessero muoversi nella linea indicata, nonché – è giusto essere molto concreti – a garantire procedure di soluzione di eventuali controversie.

Come si vede, la convenzione non propone contenuti particolarmente innovativi, ma intende porre in sinergia l'interesse già obiettivamente convergente del soggetto che rappresenta la diocesi e le parrocchie (la FOM) e di quello che rappresenta le associazioni sportive a partire da una prospettiva ecclesiale, per fare in modo che vengano garantiti nel migliore dei modi in sede locale i valori educativi, la responsabilità degli associati, la correttezza delle attività, le preoccupazioni formative e pastorali delle parrocchie. Un elemento che può rivelarsi particolarmente utile è costituito dall'assistenza congiunta in sede centrale – e non solo in caso di controversie – alle realtà locali: l'esperienza insegna che tante volte, al di là della buona fede e della buona volontà delle persone, certe situazioni a livello parrocchiale si infilano facilmente in un vicolo cieco. Una loro considerazione più pacata e oggettiva da parte di soggetti di fiducia che rappresentano gli interessi delle parrocchie e delle associazioni, può aiutare a risolvere situazioni complesse e intricate. Anzi, la speranza, è che le convenzioni, con tutta la strumentazione a loro corredo, possano costituire occasione anche per il “recupero” di

rapporti che si sono persi nel tempo: si pensi al caso ricorrente di un'associazione sportiva nata all'interno dell'oratorio e poi diventata sempre più estranea – anche solo per l'avvicinarsi di persone – a esso. La convenzione offre, infatti, ampie garanzie per la ripresa di un rapporto che assicuri nel contempo autonomia e responsabilità all'associazione e gli scopi pastorali ed educativi della parrocchia.

II TRATTAMENTO FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

di Patrizia Clementi

Nei precedenti interventi abbiamo visto che quando l'attività sportiva in oratorio va oltre quella svolta dal semplice gruppo informale è necessario dar vita a soggetti autonomi. Questa necessità, che inizialmente può comportare qualche difficoltà pratica e che può apparire eccessivamente burocratica, comporta interessanti vantaggi di carattere fiscale. Le associazioni in questione, infatti, costituiscono una tra le più agevolate categorie di enti non commerciali: quella delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI o alle federazioni sportive nazionali o riconosciute da enti di promozione sportiva.

In capo a questa tipologia di enti si assommano diverse facilitazioni via via più consistenti che derivano: dal loro essere associazione, dalla finalità sportiva dilettantistica, dal riconoscimento da parte di enti di promozione sportiva. A fronte di queste agevolazioni vengono fissati obblighi amministrativi e contabili al fine di garantire la trasparenza nei confronti del fisco e di tutti gli altri soggetti coinvolti, dai soci ai sovventori. Vediamole nel loro complesso.

Le agevolazioni

- ⇒ **Le quote associative e le attività istituzionali nei confronti dei soci**
In quanto *enti non commerciali di tipo associativo* le quote associative versate dai soci non hanno alcuna rilevanza fiscale; inoltre non vengono considerate commerciali le attività svolte senza specifico corrispettivo nei confronti dei soci, purché conformi alle finalità istituzionali (cf. art. 111, D.P.R. 917/86 e art. 4 D.P.R. 633/72).

- ⇒ **Le attività a fronte di specifici corrispettivi**
In quanto *associazioni sportive dilettantistiche*, non sono considerate commerciali neanche le attività svolte in favore dei soci e in diretta attuazione degli scopi istituzionali anche se effettuate a fronte di corrispettivi specifici. Si tratta ad esempio delle quote per iscrizioni a corsi, tornei, convegni, ecc. che vengono versate in aggiunta alle quote associative e solo dai soci che partecipano a quelle specifiche attività. Un'altra agevolazione, probabilmente meno interessante per le associazioni di cui ci stiamo occupando, è quella che riguarda le pubblicazioni proprie cedute in pre-

valenza ai soci per le quali si prevede la neutralità fiscale per le residuali vendite a non soci (cf. art. 111, D.P.R. 917/86 e art. 4 D.P.R. 633/72).

⇒ **I bar e le gite sociali**

In quanto *associazioni con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno*, questi enti possono, rispettando le disposizioni di carattere amministrativo (normativa igienico-sanitaria, licenza comunale), gestire, presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale “bar ed esercizi similari”, senza che ciò configuri l'esercizio di attività commerciale. Alla stessa maniera viene agevolata l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Le agevolazioni spettano a condizione che le attività siano rivolte esclusivamente ai soli soci e che siano strettamente complementari alle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali. Si noti che, mentre le disposizioni che riguardano i bar sono presenti sia nella normativa IRPEG che IVA, l'organizzazione di viaggi viene esclusa dall'ambito delle attività commerciali solo ai fini IRPEG. Per quanto concerne l'IVA, comunque, l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta dovrebbe derivare dalla occasionalità dell'attività (cf. art. 111, D.P.R. 917/86 e art. 4 D.P.R. 633/72).

⇒ **Le raccolte di fondi, le liberalità e i compensi agli sportivi**

Tre ulteriori agevolazioni, introdotte all'art. 25 della L. 133/99 e successivamente ampliate dall'art. 37 della L. 342/2000, spettano in quanto *associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI o alle federazioni sportive nazionali o riconosciute da enti di promozione sportiva*.

Una riguarda i proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli conseguiti mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione: questi incassi non concorrono a formare il reddito imponibile. Si tratta di quelle iniziative mediante le quali l'associazione finanzia la propria attività e coinvolge la collettività di riferimento anche allo scopo di farsi conoscere e promuovere le finalità che la animano. E', ad esempio, il caso delle feste di inizio anno sociale con vendita di gadget e/o l'allestimento di uno stand gastronomico. L'agevolazione è limitata, per ogni periodo d'imposta, ad un massimo di due eventi complessivi e non può eccedere l'importo di 100 milioni di lire. Inoltre, per potere usufruire del beneficio, è necessario che l'associazione abbia esercitato l'opzione di cui alla L. 398/91 (v. oltre).

La seconda favorisce i soggetti che sostengono economicamente questo tipo di associazioni. Sono infatti detraibili dall'IRPEF le erogazioni li-

berali disposte da persone fisiche; la detraibilità è pari al 19% dell'offerta che è fiscalmente riconosciuta fino al limite di due milioni annui. Identica previsione opera anche ai fini IRPEG per le persone giuridiche (diverse dagli enti non commerciali) non titolari di reddito d'impresa, mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa (sia persone fisiche che persone giuridiche), l'offerta è deducibile fino a 2 milioni o al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

La terza norma di favore riguarda i compensi, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e le indennità di trasferta erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche: questi importi non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF del percipiente per un importo complessivo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta. La parte eventualmente eccedente tale franchigia va invece assoggettata ad una ritenuta alla fonte pari all'aliquota del primo scaglione IRPEF maggiorata delle addizionali dovute agli enti locali. La ritenuta sarà a titolo d'imposta per la quota di compenso che, compresa la franchigia, non supera i 50 milioni, mentre sarà a titolo di acconto per le somme eccedenti tale limite.

Va sottolineato che questi compensi sono stati fiscalmente qualificati come “redditi diversi” disciplinati dall'articolo 81 del D.P.R. 917/86 e che, di conseguenza, sono esclusi dalla contribuzione INPS ai fini previdenziali. Non sono ovviamente soggette a tassazione, restando tra l'altro fuori dai limiti di franchigia, i rimborsi di spese documentate per viaggi, vitto, alloggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza dello sportivo.

⇒ **L'opzione per il regime forfetario**

Infine se svolgono attività commerciali, in quanto associazioni senza fine di lucro, questi enti possono esercitare l'opzione per la determinazione delle imposte dirette e dell'IVA ai sensi della L. 398 del 1991. L'opzione è ammessa se i ricavi commerciali non superano i 360 milioni di lire e deve essere comunicata all'Ufficio periferico della SIAE prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende usufruire del regime agevolato e all'Ufficio delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione della prima dichiarazione IVA annuale successiva alla scelta operata (ad interessare le associazioni è solo il termine, dal momento che i soggetti in regime forfetario sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione).

L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

Qualora nel corso dell'anno il limite di 360 milioni venga superato, il regime forfetario cesserà di essere applicabile a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti.

Il reddito imponibile ai fini IRPEG viene calcolato forfaitariamente applicando all'ammontare dei proventi conseguiti (ricavi e sopravvenienze attive di cui agli artt. 53 e 55 del D.P.R. 917/86) il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Si tenga presente che ai fini del raggiungimento del limite di 360 milioni le plusvalenze non vanno considerate. Ugualmente devono essere conteggiati - né sono soggetti a tassazione - i proventi di natura istituzionale (come le quote associative o le liberalità), i corrispettivi e proventi relativi ad attività che non sono considerate commerciali, gli incassi delle raccolte occasionali di fondi trattate sopra e le indennità di preparazione e promozione atletica. Anche ai fini IVA, l'imposta dovuta viene calcolata a forfait operando una detrazione pari ad 1/2 di quella incassata.

Le agevolazioni riguardano anche gli adempimenti contabili; le associazioni che optano per questo regime, infatti, sono facilitate: il sistema di scritture contabili richiesto è quello definito dal regime “supersemplificato” introdotto dall'art. 3, c. 166, della L. 662/96. In pratica, i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dovranno essere annotati, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, nel modello approvato con D.M. 11.2.1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello o registro dovranno inoltre essere registrati distintamente anche plusvalenze patrimoniali e le eventuali operazioni intracomunitarie.

È inoltre prevista l'esenzione dall'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale e, per quanto concerne le fatture di acquisto, la necessità di conservarle numerandole progressivamente.

Inoltre, essendo venuta meno l'intermediazione della SIAE nella riscossione dell'IVA, le associazioni dovranno effettuare il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza l'applicazione dell'interesse dell'1% ordinariamente dovuto dai contribuenti trimestrali) e presentare la dichiarazione periodica IVA.

Gli obblighi amministrativi e contabili

⇒ **Il rendiconto dell'attività complessiva**

A fronte della decommercializzazione delle attività svolte nei confronti dei soci anche verso corrispettivi specifici e della ininfluenza fiscale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di soggiorni e viaggi turistici (sempre nei confronti dei soli soci), è disposto l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (cf. art. 111, D.P.R. 917/86) che deve riguardare il

complesso dell'attività dell'associazione, comprese le operazioni non assoggettate a tassazione.

⇒ **Il rendiconto delle raccolte occasionali di fondi**

Nell'introdurre la previsione agevolativa riguardante le raccolte occasionali di fondi ottenuti anche mediante la vendita di beni di modesto valore o la prestazione di servizi ai sovventori, il D.Lgs. 460/97 ha anche introdotto uno specifico obbligo di rendicontazione di queste iniziative. E' infatti richiesto che in relazione a ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi debba essere predisposto un apposito rendiconto, separato rispetto alle altre forme di rendiconto o di bilancio adottate dall'ente, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese della specifica iniziativa. Il rendiconto deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, su un apposito registro bollato e numerato, che va conservato per dieci anni (in caso di controversie con gli Uffici finanziari anche oltre tale termine, fino alla chiusura della vertenza). Al rendiconto può utilmente affiancarsi anche una relazione illustrativa che informi circa l'utilizzo delle somme raccolte (cf. art. 20, D.P.R. 600/72).

⇒ **Le ricevute delle liberalità**

Le liberalità per le quali gli offerenti intendano usufruire delle agevolazioni fiscali (detraibilità o deducibilità dalle imposte dirette) non possono essere effettuate in contanti, ma devono transitare per il canale bancario o postale attraverso uno dei seguenti mezzi: conto corrente postale, bonifico bancario, assegno bancario o postale non trasferibile, bancomat, carta di credito. Il documento fiscalmente valido per l'offerente sarà la ricevuta rilasciata dalla banca o dalla posta nei primi due casi, oppure una ricevuta emessa dall'associazione nella quale sia indicata la forma di pagamento utilizzata, negli altri casi (cf. art. 25, L 133/99).


⇒ **Le modalità di incassi e pagamenti**

Sempre allo scopo di evitare abusi e comportamenti elusivi, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI o alle federazioni sportive nazionali o riconosciute da enti di promozione sportiva in contropartita dei vantaggi ad esse concessi, hanno l'obbligo di far transitare per il canale bancario o postale ogni entrata e ogni uscita di importo pari o superiore ad un milione di lire. Questa modalità è obbligatoria per tutti gli incassi e i pagamenti, sia quelli che rientrano dell'ambito istituzionale (ad esempio le quote associative, i contributi dei soci per servizi specifici, i compensi ad atleti, l'acquisto di attrezzi sportivi), sia quelli relativi alle attività commerciali (ad esempio le sponsorizzazioni), tutte le volte che gli importi superano la soglia fissata; è invece richiesta senza limite di soglia nel caso delle erogazioni liberali deducibili o detraibili.



IN SINTESI




IN SINTESI



IN SINTESI



IN SINTESI



GLI IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI IN USO A TERZI

di don Vincenzo Barbante e Alberto Fedeli

Gli impianti sportivi parrocchiali si configurano generalmente come complessi immobiliari, costituiti da campi gioco, palestre, spogliatoi con annessi servizi, tribune, locali attrezzature, ecc...

In molti casi può capitare che questi beni possano essere oggetto di un utilizzo da parte di soggetti giuridicamente terzi rispetto alla parrocchia proprietaria.

In tale circostanza l'utilizzo deve avvenire sulla base di un legittimo titolo di possesso oppure di detenzione, da conferire mediante la stipula di un contratto tra utilizzatore e proprietario.

L'uso di fatto in assenza di qualsiasi valido titolo contrattuale è sconsigliabile e rischioso, in quanto potrebbe portare all'acquisto per usucapione (ricorrendone però i requisiti: durata ventennale, assenza di un uso tollerato, non clandestinità e non violenza: cfr. artt. 1158 ss. c.c.), se non della proprietà, probabilmente di un diritto reale (uso, usufrutto, etc.). Tale situazione, inoltre, proprio per la mancanza di una regolamentazione formale, ossia scritta, che definisca correttamente i rapporti e, quindi, gli oneri e le responsabilità fra le parti, non di rado favorisce l'insorgere di contenziosi complessi e di lunga durata.

Va ricordato che tutti i contratti di concessione dell'utilizzo di strutture parrocchiali sono soggetti ad autorizzazione ecclesiastica, del Vescovo diocesano (atti di alienazione o peggiorativi del patrimonio – come la concessione di un diritto reale – superiori alla cifra stabilita dalla Conferenza episcopale italiana: attualmente 250.000 euro) o dell'Ordinario diocesano (per gli altri atti).

Naturalmente, data la natura “complessa” dell'oggetto del conferimento (non si tratta solo di uno stabile o di un locale, ma di un insieme di strutture e attrezzature, ossia di beni immobili e mobili) si consiglia sempre di individuare catastalmente i beni immobili e di redigere un inventario delle attrezzature e in genere di tutti i beni mobili conferiti.

Da un punto di vista più strettamente giuridico, la concessione dell'utilizzo dei propri beni a terzi può costituire il contenuto di un diritto di godimento reale (superficie, usufrutto, uso), di un diritto di godimento personale (locazione, comodato) oppure, se l'immobile è ceduto come cespite aziendale, configurare un affitto di azienda.

1. DIRITTI DI GODIMENTO REALI

Nel caso in cui si intenda concedere un diritto di godimento reale su un bene si potrà procedere, valutando il caso concreto, mediante contratto costitutivo del diritto **a titolo oneroso** o **a titolo gratuito** (in tal caso l'atto assumerà la forma della **donazione**).

Diritto di superficie

⇒ **Contenuto**

Il diritto di superficie si presenta con due diversi contenuti:

- a) vi è il diritto di fare (*ius ad edificandum*) e mantenere sul suolo altrui una costruzione, acquisendone la proprietà (c.d. proprietà superficiale) (art. 952, c. 1, c.c.);
- b) vi è poi un diritto di superficie, che si sostanzia nella proprietà di una costruzione già esistente, alienata dal proprietario, separatamente dalla proprietà del suolo (cd. proprietà separata): il superficario è proprietario dell'edificio, il concedente resta proprietario solo del suolo (art. 952, c. 2, c.c.).

⇒ **Diritti e obblighi del superficario – rapporti con il proprietario**

Il diritto di superficie conferisce al superficario la pienezza della proprietà dell'immobile, nel senso che questi può esercitare sulla costruzione tutte le facoltà tipiche del proprietario, con la sola limitazione – ma potrebbe anche mancare (il diritto, in altri termini, potrebbe essere perpetuo) – di un termine di durata, scaduto il quale la proprietà dell'immobile torna all'originario proprietario.

Adottando questo contratto la titolarità della gestione del bene, con tutti gli oneri connessi, ivi compresa la sua manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, spetta al superficario, che, finché dura il diritto di superficie, è a tutti gli effetti proprietario dell'edificio.

La costituzione del diritto di superficie consente l'adozione di clausole dirette a disciplinare i rapporti tra superficario e proprietario del suolo, ma tali clausole, salvo la costituzione di altri diritti reali quali la servitù, hanno solo efficacia obbligatoria e non reale: ciò significa che valgono solo tra le parti e non possono essere opposte a terzi.

Nell'ipotesi in cui il diritto di superficie abbia carattere temporaneo, l'art. 953 c.c. dispone che allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e la costruzione diviene di proprietà del proprietario del suolo. Ciò vale nel caso di costruzione realizzata dal superficario, così come, *a fortiori*, di costruzione alienata separatamente dal suolo. Nessun inden-

nizzo o compenso è dovuto dal proprietario del suolo per l'acquisizione della costruzione realizzata, prima non esistente, o per addizioni e miglioramenti apportati alla costruzione esistente, alienata separatamente dal suolo. In giurisprudenza vi sono pronunce che ammettono invece tale indennizzo, ma ciò non già come aspetto connesso al diritto reale, ma come mero diritto di credito e dunque esistente solo se contrattualmente previsto (cfr. Cass. n. 1369/1980).

⇒ **Quando costituire il diritto di superficie**

La costituzione di un diritto di superficie è consigliabile nei casi in cui si preveda di realizzare consistenti opere di manutenzione o riparazione straordinaria e si reputi opportuno e conveniente affidarne a terzi l'onere economico nonché la responsabilità dei lavori. Infatti, il titolare del diritto di superficie gestirebbe in proprio tali opere (sotto tutti i profili: contrattuali verso i fornitori; edilizi e urbanistici verso il comune; finanziari verso enti creditizi o sovvenzionatori), senza dover coinvolgere la proprietà, fermo restando che alla scadenza della durata del diritto di superficie le opere realizzate, i miglioramenti e le addizioni sono acquisite dal proprietario del suolo, senza obbligo di corrispettivo.

L'ipotesi che si ripropone frequentemente è quella, per esempio, di una parrocchia proprietaria di una struttura (palestra, o campi gioco con spogliatoi, ...) non più a norma o che richieda interventi di adeguamento o ristrutturazione che l'Ente, per ragioni diverse, non è in grado di sostenere. In tale caso l'intervento di un soggetto terzo (un'associazione sportiva, un Comune, ...) che si impegni ad affrontare l'intervento in cambio della disponibilità del bene per un congruo numero di anni (cioè proporzionato all'investimento che verrà fatto), può essere realizzato proprio, ed unicamente, attraverso questa tipologia contrattuale. Va ricordato, infatti, che solo con la costituzione del diritto di superficie è possibile attribuire ad un altro soggetto, che non sia il proprietario, l'onere della manutenzione straordinaria.

Questo tipo di contratto deve essere adottato anche nell'ipotesi in cui una parrocchia intenda consentire ad un terzo la costruzione di un manufatto nuovo su una area di cui è proprietaria. Tale fabbricato, naturalmente, salvo accordi diversi che ne prevedano l'abbattimento, alla scadenza del contratto diventerà di piena proprietà parrocchiale.

In entrambi i casi è possibile prevedere che il progetto ed i tempi di realizzazione degli interventi da eseguire nel corso del rapporto sia subordinato all'approvazione da parte della proprietà. E possibile altresì inserire clausole a garanzia di una gestione del bene concesso compatibile con il luogo in cui esso è inserito (si pensi ad una struttura inserita all'interno di un

oratorio) e comunque non contraria ai principi della morale cattolica, pena la risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa del superficiario senza alcun onere per l'Ente concedente.

Diritto di usufrutto

⇒ **Contenuto**

L'usufrutto è un diritto reale di godimento della cosa altrui, che consente al titolare di trarre dal bene usufruito ogni utilità che questo è in condizione di dare, con il limite del rispetto della destinazione economica del medesimo (art. 981 c.c.).

E' per sua natura un diritto temporaneo: per quanto riguarda le persone giuridiche la durata del diritto non può eccedere i 30 anni (art. 979 c.c.).

⇒ **Diritti e obblighi dell'usufruttuario – rapporti con il proprietario**

Rientra tra i diritti dell'usufruttuario anche quello di apportare alla cosa miglioramenti e addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa, con correlativo obbligo del proprietario di corrispondere all'usufruttuario un'indennità al momento della restituzione della cosa, sempre che, per quanto riguarda le addizioni, il proprietario decida di non ritenerle (artt. 985-986 c.c.). Con “miglioramenti” si intendono quelle opere che, senza creare distinte entità, generano un incremento qualitativo del bene, di cui accrescono il valore, la produttività e la redditività. Sono invece “addizioni” le opere che conservano una propria distinta entità, risolvendosi in un incremento quantitativo.

Per chiarire questa tipologia contrattuale possiamo fare il caso di una parrocchia proprietaria, per esempio, di un campo da tennis con annessi spogliatoi, che decide di concedere questi beni a terzi per 10 anni. Costoro potranno procedere al rifacimento del manto del campo e alla messa a norma degli spogliatoi (migliorie), realizzando nel contempo la mancante illuminazione, la recinzione e una tribuna per gli spettatori (addizioni). In tale ipotesi, alla scadenza del rapporto e in mancanza di un suo rinnovo, la parrocchia dovrà calcolare l'eventuale indennizzo da corrispondere all'usufruttuario per le migliorie e addizioni realizzate. Il calcolo da eseguire dovrà considerare il valore iniziale delle opere realizzate e quello residuo, nonché la persistenza del miglioramento qualitativo apportato, nel senso che se, per esempio, alla riconsegna l'impianto risulta tecnicamente superato non si configura l'ipotesi di indennizzo.

Attraverso la stipula di questo contratto sono a carico dell'usufruttuario tutte le spese e gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manuten-

zione ordinaria, le imposte, i canoni, le rendite fondiari e gli altri pesi che gravano sul reddito; mentre sono a carico del proprietario la manutenzione e le riparazioni straordinarie, i carichi imposti sulla proprietà, salvo l'obbligo dell'usufruttuario di corrispondere al proprietario durante l'usufrutto l'interesse delle somme spese (artt. 1004, 1005, 1008 e 1009 c.c.).

Con “riparazioni straordinarie” si intendono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, muri di sostegno o di cinta (cfr. art. 1005, c. 2, c.c.).

L'usufruttuario può disporre della cosa per sé o per altri: può quindi locarla, concederla in comodato, fatto salvo diverso accordo con la proprietà.

⇒ **Quando costituire il diritto di usufrutto**

Il diritto di usufrutto è consigliabile là dove si reputi non pregiudizievole, e anzi conveniente, privarsi dell'uso produttivo del bene per un tempo determinato. Il vantaggio è costituito dal fatto che tutta la gestione ordinaria è affidata all'usufruttuario, il quale potrà porre in essere tutti gli atti di amministrazione, manutenzione e riparazione ordinari, e apportare all'immobile miglioramenti e addizioni, senza coinvolgere la proprietà.

Manutenzione e riparazioni straordinarie restano tuttavia di competenza del proprietario e per le riparazioni straordinarie l'usufruttuario dovrà corrispondere al proprietario l'interesse delle somme spese.

Diritto d'uso

⇒ **Contenuto**

Il diritto reale d'uso è contemplato dall'art. 1021 c.c. ed è simile all'usufrutto, salvo che il godimento della cosa è qui limitato ai bisogni dell'usuuario.

Inoltre l'usuuario può utilizzare il bene solo *direttamente*: infatti, ai sensi dell'art. 1024 c.c., non può cedere a terzi il diritto d'uso o dare in locazione la cosa.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con un diritto temporaneo, che ammette per le persone giuridiche una durata del diritto non superiore ai 30 anni.

⇒ **Rapporti tra usuuario e proprietario**

Le riparazioni ordinarie, così come la manutenzione ordinaria, competono all'usuuario; quelle straordinarie al proprietario. Per il resto si applica-

no, in quanto compatibili, le norme sull'usufrutto, ed in particolare quelle sulle migliorie e le addizioni.

⇒ **Quando costituire il diritto d'uso**

Si tratta di un diritto che consente al proprietario di meglio disciplinare e controllare l'uso: un caso ricorrente è quello di una parrocchia che concede un bene ad un soggetto giuridico, come un'associazione sportiva, in via esclusiva, perché lo utilizzi direttamente per le proprie attività, senza poterlo concedere a terzi.

Con tale tipo di contratto viene garantita all'utente una maggiore stabilità e certezza di posizione, trattandosi pur sempre di diritto reale.

Il diritto d'uso non può essere limitato ad alcune sole facoltà di godimento: il diritto d'uso è infatti per sua natura diritto con carattere di generalità ed esclusivo.

Si ritiene invece ammissibile un diritto d'uso “turnario”: si ha infatti in tal modo un diritto d'uso generale ed esclusivo solo nei giorni e nelle ore indicate in contratto.

2. DIRITTI DI GODIMENTO PERSONALI

Sono diritti meramente obbligatori e possono essere costituiti mediante contratto **a titolo oneroso** (locazione) o contratto **a titolo gratuito** (comodato).

Contratto di locazione

⇒ **Contenuto**

La locazione è contratto a titolo oneroso e viene diversamente disciplinata a seconda dell'uso. Nell'ipotesi di impianti sportivi si esclude ovviamente l'applicabilità della L. 9 dicembre 1998 n. 431, che disciplina le locazioni a uso abitativo. Si applicano invece o la L. 27 luglio 1978 n. 392, se la locazione è a uso commerciale (è il caso in cui l'Associazione sfrutti economicamente l'impianto, con attività produttive di reddito) oppure gli artt. 1571 ss. cod. civ. per tutti gli altri casi di locazione (e in particolare nel caso che l'associazione sportiva utilizzi esclusivamente l'impianto per sé e i propri soci nell'esercizio della propria attività istituzionale).

La durata, di norma, è stabilita in anni 6+6.

⇒ **Quando stipulare una locazione**

La locazione, anche se stipulata in base alle norme del codice civile, comporta una particolare tutela del conduttore, garantendo una situazione di stabilità del rapporto per tutta la sua durata e oltre, ove non venga esercitata la facoltà di disdetta.

Tale contratto è indicato nel caso in cui l'impianto venga affidato ad associazioni sportive o società terze, in grado di sostenere i costi di un canone. Nel caso che nell'impianto venga già esercitata un'attività commerciale può risultare conveniente e maggiormente adatto al caso concreto, stipulare non una locazione a uso commerciale, sottoposta alla normativa pubblicitaria della L. n. 392/1978, ma piuttosto un affitto d'azienda.

Contratto di comodato

Come indicato sopra si tratta di un contratto a titolo gratuito, privo quindi di ogni corrispettivo.

E' indicato per regolare soprattutto i rapporti tra parrocchia e associazioni sportive di sua emanazione.

Per quanto concerne il contratto di “**concessione in uso a tempo parziale**” (ossia limitato ad alcune determinate ore o giorni), riteniamo che non si configuri come contratto atipico, ma sia riconducibile o all'ipotesi del comodato (se gratuita) o a quella della locazione (se onerosa).

3. AFFITTO D'AZIENDA

⇒ **Contenuto**

Da ultimo consideriamo il contratto d'affitto d'azienda, disciplinato dagli artt. 2561-2562 cod. civ., con cui viene affidata la gestione di un'attività a un soggetto terzo, trasferendogli tutti i diversi cespiti aziendali, ivi compresi i beni immobili strumentali. Si ricorda che il godimento dei locali è oggetto di un contratto di affitto d'azienda e non di locazione, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista per quest'ultima fattispecie.

⇒ **Quando stipulare un affitto d'azienda**

L'affitto d'azienda è consigliabile là dove una parrocchia già eserciti negli impianti sportivi attività commerciale (accesso all'impianto a pagamento; esercizio di bar; ecc.), che ben può essere gestita da terzi, nel rispetto delle finalità degli ambienti e delle strutture parrocchiali in cui detta attività è inserita.

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMPIANTI CONCESSI A TERZI

di Patrizia Clementi

Sappiano che gli impianti sportivi annessi al complesso parrocchiale utilizzati direttamente dalla parrocchia per le proprie attività sono sottratti alle imposte, sia per quanto concerne l'IRPEG, sia per quanto riguarda l'ICI, in quanto costituiscono pertinenze dell'edificio di culto (si veda, rispettivamente, l' art. 33 del D.P.R. 917/86 e l'art. 7, lett. b del D.Lgs. 504/92). Quando gli immobili vengono ceduti in uso a soggetti diversi, questa esenzione dalle imposte dirette non opera più; sarà quindi necessario verificare la nuova situazione oggettiva e soggettiva creatasi per stabilire se e a quale soggetto faranno capo gli obblighi tributari. Inoltre, occorrerà considerare che alle varie forme di concessione in uso dei beni sono normalmente collegati anche adempimenti nell'ambito delle imposte indirette. Esaminiamo di seguito le ipotesi che più frequentemente possono riguardare le parrocchie seguendo la distinzione operata nel precedente contributo: diritti reali, diritti di godimento e affitto di azienda, sia sotto il versante delle imposte dirette, sia sotto il profilo delle imposte indirette.

1. IMPOSTE DIRETTE

⇒ **Diritti di godimento reali**

Nel caso in cui gli impianti siano stati concessi in uso, usufrutto o in diritto di superficie, il soggetto obbligato agli adempimenti fiscali non è più la parrocchia, ma il titolare del diritto costituito sugli stessi. Tenendo presente che normalmente questo tipo di contratti viene stipulato con associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che usano gli impianti per le proprie attività istituzionali, la situazione fiscale è differente nell'IRPEG e nell'ICI.

Per quanto riguarda l'IRPEG, infatti, non opera alcuna esenzione e, di conseguenza gli immobili devono essere inseriti nel quadro dei fabbricati della dichiarazione dei redditi dell'associazione ospite e devono essere tassati sulla base della rendita catastale rivalutata.

Si tenga inoltre presente che nella costituzione di un diritto di usufrutto a titolo oneroso, il corrispettivo contrattualmente stabilito costituisce per la

parrocchia un reddito da assoggettare a IRPEG in quanto rientrante nella categoria dei “redditi diversi”.

Per quel che concerne l’ICI, invece, va tenuto presente che tra le ipotesi esenzioni previste è inclusa quella che riguarda gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e totalmente destinati all’esercizio di attività sportive: gli impianti sportivi continuano dunque ad essere esenti (cf. art. 7, lett. i, D.Lgs. 504/92).

⇒ **Diritti di godimento personali**

Si tratta dell’ipotesi di concessione degli impianti in locazione o in comodato. In questi casi il soggetto passivo degli obblighi fiscali resta la parrocchia.

Ai fini IRPEG vi sarà l’obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi, nel quadro dei fabbricati, gli immobili oggetto della cessione. La loro tassazione avverrà sulla base della rendita catastale rivalutata nel caso della concessione in comodato; se invece si è in presenza di un contratto di locazione, la base imponibile sarà costituita dal canone annuo di affitto forfetariamente ridotto del 15%.

Per quanto riguarda l’ICI, abbiamo visto sopra che la destinazione ad attività sportive ad opera di un ente non commerciale rientra tra le ipotesi di esenzione della legge istitutiva dell’imposta. Va però sottolineato che i comuni hanno facoltà di ridurre l’ambito di esenzione richiedendo che il soggetto utilizzatore e il soggetto proprietario dell’immobile coincidano. A seconda che il comune abbia o meno utilizzato di tale facoltà, l’immobile è quindi da assoggettare a tassazione o da ritenere esente. Le scelte operate dai comuni a questo proposito devono essere riportate nel Regolamento comunale delle imposte locali.

⇒ **Affitto di azienda**

Anche in questo caso le imposte dirette sugli immobili gravano sulla parrocchia.

Ai fini IRPEG, la base imponibile è costituita dal canone annuo di affitto. Questo importo concorrerà alla formazione del reddito d’impresa qualora la parrocchia eserciti altre attività commerciali, mentre costituirà un reddito diverso nell’ipotesi che quella ceduta fosse l’unica attività esercitata.

In relazione all’ICI vale quanto già visto a proposito dei diritti personali di godimento.

2. IMPOSTE INDIRETTE

⇒ **Diritti di godimento reali**

Il trasferimento di diritti di godimento reali è assoggettata all'imposta di registro (con l'aliquota del 7%, se si tratta di fabbricati o dell'8%, se riguarda terreni) e alle imposte ipotecarie e catastali (complessivamente pari al 3%). La base imponibile è costituita dal corrispettivo contrattualmente pattuito (in denaro e/o in opere), nel caso di cessione a titolo oneroso, oppure dal valore del bene, nel caso di cessione gratuita.

⇒ **Diritti di godimento personali**

I contratti di locazione e quelli di comodato devono essere registrati. L'imposta di registro è pari al 2% del canone annuo nel caso delle locazioni e deve essere corrisposta al momento della registrazione e poi per ogni anno di durata del contratto; è invece stabilita in misura fissa (attualmente lire 250.000) per i contratti di comodato ed è dovuta una sola volta al momento della registrazione del documento.

⇒ **Affitto di azienda**

L'imposizione indiretta che grava sull'affitto di azienda si differenzia a seconda che quella ceduta costituisca per la parrocchia una tra le attività commerciali esercitata oppure l'unica.

Nel primo caso il canone deve essere assoggettato ad IVA con l'aliquota ordinaria del 20% e la parrocchia ha l'obbligo dell'emissione della regolare fattura.

Nel secondo caso, invece, il canone è assoggettato ad imposta di registro con l'aliquota del 3%.

ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITÀ SPORTIVE

di Patrizia Clementi

1. LE ATTIVITÀ SPORTIVE GESTITE DALLA PARROCCHIA

Non è infrequente che, oltre alle attività sportive già esaminate (quelle dei gruppi parrocchiali, quelle delle associazioni promosse dalla parrocchia, quelle delle associazioni “ospiti”) nell’ambito parrocchiale si organizzino e si gestiscano, in forma di attività commerciali, altre iniziative in qualche modo collegate allo sport. Ci riferiamo soprattutto a tre tipologie di attività a fronte delle quali vengono richiesti corrispettivi (anche modesti): l’organizzazione e alla gestione di corsi di educazione fisica e sport, (ad esempio i corsi di ginnastica per la terza età); la gestione di impianti sportivi (ad esempio campi da tennis, piscine, ecc.); la concessione di impianti sportivi a gruppi o associazioni per singole partite, tornei o manifestazioni.

In quanto si tratta di attività commerciali normalmente non occasionali (i corsi di ginnastica hanno durata di qualche mese e, di solito sono ripetuti; campi da tennis e piscine vengono utilizzati, se non per l’intero anno, almeno per una stagione; la concessione di campi e impianti in genere non capita solo due o tre volte l’anno) dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti ordinariamente richiesti: la parrocchia dovrà dotarsi di un numero di partita IVA (o ampliare quello già in suo possesso alla specifica attività); i corrispettivi dovranno essere assoggettati a IVA con l’aliquota del 20% dovranno essere certificati dalla ricevuta fiscale; occorrerà istituire la contabilità (semplificata o ordinaria), effettuare le liquidazioni e dichiarazioni periodiche IVA, presentare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell’IVA, dell’IRAP e, se ci si avvale di dipendenti o collaboratori, anche del sostituto d’imposta.

Va tenuto presente, per quanto riguarda le imposte dirette sugli immobili, che quelli nei quali si svolgono le attività commerciali perdono la qualifica di pertinenza dell’edificio di culto, con la conseguenza che, ai fini IRPEG devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi e tassati sulla base della rendita catastale rivalutata (in linea di massima, infatti, non è conveniente considerarli strumentali per l’esercizio di attività commerciali). L’esenzione dall’ICI, invece, può essere conservata se nell’immobile vengono svolte, ad opera della parrocchia, attività sportive, mentre viene perduta nei casi in cui l’attività della parrocchia consiste nella gestione o nella concessione degli impianti.

A proposito della gestione dei corsi va precisato che la gestione dell'attività deve essere affidata ad istruttori muniti di titolo idoneo. Qualora la loro attività non venga prestata gratuitamente, ed escludendo l'ipotesi che gli istruttori siano dipendenti della parrocchia, dovranno essere stipulati contratti di collaborazione occasionale (nel caso di prestazioni del tutto saltuarie) o di collaborazione coordinata e continuativa. In entrambi i casi la parrocchia riveste la figura di sostituto d'imposta con i conseguenti obblighi.

Nei confronti dei collaboratori occasionali è tenuta ad operare, sul compenso dovuto, una ritenuta d'acconto del 20% che dovrà poi essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento. Entro la fine del mese di febbraio dovrà inoltre rilasciare al collaboratore la certificazione dei compensi e, di regola nell'ambito del modello Unico, dovrà compilare la dichiarazione del sostituto d'imposta.

Se il rapporto di collaborazione è di tipo coordinato e continuativo, gli obblighi a carico della parrocchia sono più impegnativi: dovranno essere operate e versare le ritenute fiscali tenendo presente che questi redditi sono stati equiparati a quelli di lavoro dipendente con la conseguenza che occorrerà applicare le aliquote previste per i diversi scaglioni IRPEF invece della ritenuta fissa del 20%; occorrerà provvedere al versamento del contributo alla gestione separata INPS pari al 10% (se il collaboratore ha un'altra copertura previdenziale o se è pensionato) o al 13%; sarà necessario effettuare l'iscrizione all'INAIL e effettuare i relativi versamenti; entro il mese di febbraio andrà rilasciata al collaboratore una certificazione dei compensi erogati del tutto simile a quella prevista per i dipendenti e, come nel caso precedente, dovrà essere compilata la dichiarazione del sostituto d'imposta.

2. LE ATTIVITÀ SPORTIVE PROMOSSE DALLA PARROCCHIA

Nella molteplice tipologia dello sport svolto in ambienti parrocchiali merita una specifica considerazione il caso in cui la parrocchia promuova determinate attività sportive avvalendosi della collaborazione di terzi. Ciò può avvenire, ad esempio, per l'organizzazione di corsi di ginnastica per il gruppo parrocchiale della terza età, affidata a un'associazione o una singola persona. Non si tratta del semplice uso di impianti sportivi parrocchiali concessi a terzi, ma di un'attività di cui la parrocchia, pur non svolgendola in proprio, intende farsi promotrice e, in qualche modo, garante. In questa evenienza, però, non è infrequente il rischio di una certa confusione o sovrapposizione di responsabilità, che possono portare a conseguenze anche di una certa gravità a carico della parrocchia. È necessario, quindi, tenere presenti alcune cautele.

La prima è appunto quella di precisare con grande chiarezza, principalmente verso gli utenti (compresi quelli potenziali), chi sia il soggetto responsabile e attuare comportamenti conseguenti. Se, per esempio, la parrocchia affida l'organizzazione dei corsi – per stare all'esempio citato – a un'associazione, dovrà essere chiaro già dall'annuncio e dalla pubblicizzazione dell'iniziativa che la parrocchia è solo il soggetto che l'ha proposta, ma che l'attività sportiva sarà totalmente gestita dall'associazione. Ciò vorrà dire, ad esempio, che la parrocchia non dovrà essere interlocutrice per gli utenti (se non per rinviare ai responsabili dell'associazione), né raccogliere quote di iscrizioni. Anche le responsabilità per eventuali autorizzazioni amministrative, per le assicurazioni, per gli adempimenti fiscali, ecc. (ma anche per questioni di minor peso, ma non insignificanti: per es. la custodia degli oggetti depositati negli spogliatoi) dovranno essere tutte a carico dell'associazione.

Particolare attenzione dovrà essere prestata quando l'attività è gestita da una persona fisica. In tal caso è molto forte il rischio di ritenere che essa sia dipendente o comunque collaboratrice del soggetto parrocchia, ritenuto quindi il vero responsabile. Si dovrà precisare, invece, che il signor tale o la signora tale agisce certamente con l'approvazione o persino l'invito della parrocchia, ma sempre in nome proprio.

La parrocchia, poi, avrà il diritto (dovere) di accertarsi che tutto sia in regola, dal momento che non si tratta dell'iniziativa di una realtà estranea a essa, ma dell'attuazione di una attività che la parrocchia intende proporre a tutti o a parte dei suoi parrocchiani e di cui, quindi, in qualche modo si fa garante.

L'utilizzo degli impianti, anche qualora il responsabile dell'iniziativa fosse una persona di assoluta fiducia, deve comunque essere regolato contrattualmente, anche nel caso (probabilmente frequente, visto il rapporto di collaborazione con la parrocchia) di concessione gratuita. Ciò non solo al fine di rispondere al principio sopra esposto della chiarezza di responsabilità, ma anche principalmente per lasciare a disposizione della parrocchia un concreto strumento di garanzia. Infatti, nel caso in cui essa non fosse più interessata a proseguire la promozione dell'attività sportiva o avesse perplessità sulle modalità di gestione o, persino, sulla correttezza di quest'ultime, la possibilità contrattuale di rientrare nella piena disponibilità degli impianti si presenterebbe come la strada più facilmente percorribile per interrompere l'attività in questione.

LE RESPONSABILITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

di Alberto Fedeli

Nello svolgimento di un'attività sportiva non sono purtroppo rari i casi di eventi dannosi alle persone e alle cose.

Se tali eventi si verificano nell'ambito degli impianti sportivi parrocchiali chi ne risponde? E ancora, quali tipologie di assicurazioni è opportuno stipulare?

Per rispondere a tali domande tenteremo di illustrare in sintesi le due figure di responsabilità che vengono qui in rilievo, quella civile e quella penale, per poi fare un accenno alle assicurazioni.

1. LA RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità civile cd. extracontrattuale (denominata anche aquiliana o da fatto illecito), a differenza di quella contrattuale, consegue alla violazione non di obblighi derivanti da un contratto ma del generale precetto giuridico del *neminem laedere*. Tale tipo di responsabilità è contemplata dall'art. 2043 c.c., secondo il quale *“qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

La norma definisce l'illecito civile sanzionato dall'obbligo del risarcimento. Gli elementi costitutivi dell'illecito civile sono i seguenti:

⇒ Il fatto materiale

È costituito da un comportamento della persona e dall'evento dannoso. Il *comportamento* può consistere o in un atto positivo (commissivo), dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi o in un fatto omissivo (ossia in un'astensione), che rileva quando vi è violazione di un dovere giuridico di agire. L'*evento dannoso* deve essere una “conseguenza immediata e diretta” del comportamento (atto o omissione): ci deve essere cioè un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra comportamento e danno, diversamente rilevato a seconda delle teorie utilizzate¹.

¹ Le principali teorie sono quelle della “*conditio sine qua non*”, secondo la quale il nesso sussiste quando senza il comportamento l'evento dannoso non si sarebbe verificato; quella della “*causalità adeguata*”.

⇒ **L'ingiustizia del danno**

È ingiusto il danno che consiste nella lesione di interessi giuridicamente protetti. Tali sono i diritti soggettivi assoluti (non solo i diritti reali, come la proprietà, ma anche i diritti della personalità, come la salute, la riservatezza, l'identità personale, ecc.) nonché, come ormai ha riconosciuto la giurisprudenza, i diritti di credito, gli interessi legittimi, le aspettative di fatto, la perdita di *chance*.

L'antigiuridicità dell'evento dannoso può venir meno in caso di esercizio della legittima difesa (art. 2044 c.c. e 52 c.p.) o in caso di stato di necessità (art. 2045 c.c. e 54 c.p.).

⇒ **La colpevolezza**

Perché vi sia responsabilità occorre che il soggetto agente sia imputabile (sia stato cioè capace di intendere e volere al momento del fatto, a meno che l'incapacità derivi da sua colpa: art. 2046 c.c.) e abbia commesso il fatto lesivo con dolo o colpa.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di cagionare l'evento dannoso. L'atto illecito è colposo invece quando l'evento dannoso non è voluto ma è cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

Il codice prevede tuttavia figure di **responsabilità speciale**, la cui disciplina deroga i principi sopra esposti, in considerazione della accresciuta esposizione al pericolo di persone e di cose, che consiglia di garantire al massimo la tutela risarcitoria del danneggiato. Ci riferiamo alle ipotesi:

- di **responsabilità aggravata**, dove la normativa pone una presunzione di responsabilità, che può essere superata provando il caso fortuito². In questa categoria vi rientrano le figure di responsabilità dei genitori e degli insegnanti (art. 2048 c.c.), dei sorveglianti di persone incapaci di intendere e volere (art. 2047), della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (2050 c.c.), per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), per danni da animali (art. 2052 c.c.);
- di **responsabilità oggettiva**, per le quali si prescinde totalmente dalla colpevolezza, richiedendosi solo il nesso di causalità: sono le figure della responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti compiuti dai loro prepo-

ta", per la quale la responsabilità sussiste se l'evento dannoso, al momento della condotta, era prevedibile come verosimile conseguenza di essa; quella dell'"*id plerumque accidit*", che fa leva sulla *normalità sociale* della successione degli eventi.

² Si tratta della cosiddetta "inversione dell'onere della prova": nelle ipotesi di responsabilità aggravata spetta infatti al danneggiante la prova di non essere responsabile dell'evento; nelle ipotesi ordinarie di responsabilità invece è il danneggiato che deve provare la colpa del danneggiante.

sti (art. 2049 c.c.), per danni da velivoli a terzi sulla superficie (art. 965 cod. nav.), per danni nucleari (DPR 519/75);

- di **responsabilità oggettiva e aggravata**, quali la responsabilità del produttore (DPR 224/88), per danni da circolazione di autovetture (art. 2054 c.c.), per rovina di edificio (art. 2053 c.c.).

È impresa ardua individuare e inquadrare nelle fattispecie di responsabilità sopra sommariamente descritte ogni singolo potenziale evento dannoso connesso all'attività sportiva svolta in impianti parrocchiali. La materia infatti non si presta a un discorso per principi ma a un analitico esame di casi concreti. Possiamo tuttavia tentare, senza ovviamente alcuna pretesa di esaustività, una schematizzazione fondata su situazioni tipo. Come si vedrà nelle ipotesi che seguono, può succedere che il danno sia imputabile a più persone (parrocchia o associazione sportiva, genitori, allenatori, ragazzi, ecc.). In tali evenienze si applica l'art. 2055, c. 1, c.c., secondo il quale tutti sono obbligati in solido al risarcimento: il danneggiato potrà dunque richiedere ad uno solo dei responsabili il risarcimento dell'intero danno. Chi paga avrà poi la possibilità di ottenere in via di regresso quanto versato per gli altri. Le quote nei rapporti interni tra i responsabili sono individuate in base alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 2055, c. 2, c.c.); nel dubbio le singole colpe si presumono uguali (art. 2055, c. 3, c.c.).

ATTIVITÀ SPORTIVA ORGANIZZATA E DIRETTA DALLA PARROCCHIA NEI PROPRI IMPIANTI

Minorenne provoca danno ad altra persona durante l'attività sportiva

Possono essere responsabili:

- a) il *minorenne stesso* (legalmente rappresentato da chi esercita la patria potestà) per dolo o colpa ex art. 2043 c.c. se è capace di intendere e di volere; altrimenti risponde chi ne aveva la sorveglianza, se non prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 c.c.): la sorveglianza spetta ai genitori, affidatari e tutori, ma se l'incapace è stato affidato in quell'occasione alle cure della parrocchia (tramite i suoi responsabili e collaboratori), è quest'ultima che risponde;
- b) *chi effettivamente dirigeva l'attività sportiva* (vicario parrocchiale-religiosa, animatori, allenatori, ecc.): questi potrebbero rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c., se sussiste ed è provata dal danneggiato una loro colpa. Se l'attività svolta si colloca nell'ambito di un rapporto di insegnamento,

potrebbe trovare applicazione la responsabilità aggravata degli insegnanti ex art. 2048, c. 2, cc.c.³.

- c) l'ente *parrocchia*, in persona del legale rappresentante (il parroco), ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità dei preponenti): gli enti giuridici rispondono infatti per i danni arrecati dai componenti della loro organizzazione nell'esercizio delle relative incombenze, a prescindere da ogni giudizio di dolo o colpa dell'ente⁴. In tal caso la parrocchia risponde del fatto illecito dei "preposti" (nel nostro caso, i soggetti di cui alla precedente lett. b, ossia chi per conto della parrocchia dirigeva l'attività e aveva il dovere di vigilare e sorvegliare i minori): se questi dovessero risultare esenti da responsabilità, esente da responsabilità sarà anche la parrocchia. Tuttavia la parrocchia, in quanto soggetto che ha organizzato l'attività, potrebbe essere responsabile direttamente secondo la regola comune dell'art. 2043 c.c., se il fatto dipende anche da una sua colpa (ad es. omessa predisposizione di misure organizzative e disciplinari, assenza di persone idonee a sorvegliare l'andamento del gioco⁵, omesse cautele a tutela di terzi spettatori⁶): il principio generale è infatti quello secondo il quale "*l'organizzatore di una manifestazione sportiva ha il compito di predisporre tutte le misure idonee a garantire l'incolumità dei giocatori e dei terzi*"⁷. Vi è poi chi ritiene che lo svolgimento, l'organizzazione e la gestione di attività sportive rischiose per gli utenti e i terzi (tra queste ad es. il calcio⁸ e la gestione di una piscina aperta al pubblico⁹) siano da considerarsi attività pericolose, con conseguente responsabilità aggravata ex art. 2050 c.c. per danni derivanti da tale attività, se non si prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarli;
- d) i *genitori* (entrambi solidalmente), ai sensi dell'art. 2048, c. 1, c.c., non tanto per omessa sorveglianza, essendo questa delegata alla parrocchia, ma, se così emerge dal fatto, per carente educazione, ossia per violazione di uno dei doveri fondamentali dei genitori (cf. art. 147 c.c.).

³ Cf. Trib. Monza, 13 settembre 1988, in *Resp. civ.*, 1989, 1100, per il caso di insegnamento provato di disciplina sportiva.

⁴ M. Bianca, *Diritto civile*, vol. 5, *La Responsabilità*, Milano, 1997, 632.

⁵ Tuttavia, vedi Trib. S. Maria di Capua V., 31 marzo 1998, in *Gius* 1998, 2935, secondo il quale "*l'organizzatore di un torneo di calcio non è responsabile per i danni subiti da un calciatore durante una partita a causa di un colpo ricevuto da un avversario, trattandosi di evento prevedibile ma non prevenibile mediante l'osservanza di regolamenti sportivi e delle altre regole di prudenza e diligenza*".

⁶ Cf. Trib. Milano, 12 novembre 1992, in *Riv. dir. sport.* 1993, 499, che ha affermato la responsabilità del circolo sportivo per le lesioni ad uno spettatore procurate dalla palla scagliata da un giocatore, non avendo realizzato un'opportuna barriera di recinzione.

⁷ Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1985 n. 97.

⁸ Trib. Ascoli Piceno, 13 maggio 1989, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 496.

⁹ Trib. Milano, 5 settembre 1966, in *Arch. civ.*, 1969, 888.

Maggiorenne provoca danno ad altra persona durante l'attività sportiva

Possono essere responsabili:

- a) il *maggiorenne*, per fatto doloso o colposo, ex art. 2043 c.c.;
- b) la *parrocchia*, in quanto organizzatrice dell'attività, ex art. 2043 c.c., se il fatto è attribuibile anche ad essa per omissioni organizzative, strutturali o disciplinari (cf. *supra*, lett. c).

Minorenne o maggiorenne che nello svolgimento dell'attività sportiva si provoca da solo un danno

In tale ipotesi (ad es. il ragazzo si arrampica sulla traversa della porta e cade) le responsabilità sono attribuibili secondo le regole, sopra esposte, tenendo però presente che il concorso del danneggiato nel provocare il danno può diminuire la misura del risarcimento o escluderlo, secondo la regola dell'art. 1227 c.c.¹⁰, applicabile agli illeciti extracontrattuali giusta il richiamo dell'art. 2056 c.c..

Nel caso di minorenni, potrebbe operare la responsabilità delle persone incaricate dalla parrocchia di organizzare e dirigere l'attività sportiva (e, per l'art. 2049 c.c., anche della parrocchia stessa), in quanto l'obbligo di vigilanza è imposto in primo luogo a tutela dei minori loro affidati¹¹.

Danni derivanti da un malore durante l'attività sportiva

I soggetti responsabili possono essere:

- a) la *parrocchia* organizzatrice dell'attività, per fatto colposo ex art. 2043 c.c., se ad es. non ha prescritto, se richiesto, un esame medico prima di ammettere la persona a svolgere l'attività sportiva (nel caso di maggiorenne però questi accetta il rischio e la responsabilità della parrocchia viene meno) oppure se non ha garantito la presenza di un medico o comunque la possibilità di apprestare un tempestivo soccorso;
- b) i *genitori*, se hanno permesso lo svolgimento dell'attività, pur conoscendo gli impedimenti fisici del figlio o omettendo di verificarne la salute;
- c) il *medico*, se ha con colpa grave errato nell'accertare lo stato di salute.

¹⁰ “Se il fatto colposo del creditore (il danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore (il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

¹¹ Cf. Trib. Napoli, 5 dicembre 1989, in *Arc. civ.* 1990, 393.

Danni derivanti da attrezzi o strutture

Si tratta di danni provocati da qualsiasi cosa idonea a produrre nocuo-mento per una sua connaturale forza dinamica (è il caso, ad es., di una ca- duta provocata da un pavimento sconnesso¹² o da gradini rotti o di una lesio- ne causata dalla rovina di una porta di calcio¹³, ecc.) o per l'effetto di con- cause umane o naturali¹⁴ (ad es. l'incendio). In questi casi si applica l'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità di chi ha in custodia la cosa che ha prodotto il danno, salvo la prova del caso fortuito. Custode è chi ha il potere di effettiva disponibilità e controllo sulla cosa, ossia chi ha il possesso o la de- tenzione della cosa, tanto legittimi che abusivi (basta dunque la disponibilità di fatto¹⁵). Nelle ipotesi qui analizzate il responsabile non può che essere la parrocchia, trattandosi di impianti di sua proprietà e dalla stessa direttamen- te utilizzati.

Diversa è l'ipotesi di danni per rovina di edificio contemplata dall'art. 2053 c.c., per i quali il responsabile è solo il proprietario¹⁶ (dunque sempre la parrocchia), salvo che provi che la rovina non è dovuta a difetto di manuten- zione o a vizio di costruzione.

Danni a cose depositate presso i locali e impianti parrocchiali

Con riferimento a questa ipotesi, la parrocchia potrebbe essere chiamata a rispondere tanto contrattualmente (per inadempimento contrat- tuale) che extracontrattualmente (per fatto illecito).

Il deposito è infatti un contratto reale, che si perfeziona cioè con la mera consegna della cosa, e può essere gratuito. Se si dimostra la sussis- tenza di tale contratto, la sottrazione o il danneggiamento della cosa integra un inadempimento della parrocchia all'obbligo contrattuale di custodire la co- sa depositata, con conseguente obbligo al risarcimento del danno. Per tale ragione è opportuno chiarire (ad esempio, con appositi avvisi affissi nei lo- cali) che la parrocchia non garantisce alcun servizio di custodia e non ri- sponde dei danni alle cose portate dai frequentatori dei propri ambienti.

Potrebbe residuare tuttavia una responsabilità extracontrattuale (per violazione del *neminem laedere*, ex art. 2043 c.c.), se, a causa dell'atti-

¹² Pretura Torino, 17 febbraio 1989, in *Arch. civ.*, 1990, 624.

¹³ Corte App. Perugia, 21 dicembre 1998, in *Rass. giur. umbra* 1999, 335.

¹⁴ Cf. Cass. civ. 23 ottobre 1990 n. 10277.

¹⁵ Cf. Cass. civ. 3 giugno 1976 n. 1992.

¹⁶ La giurisprudenza estende la responsabilità anche a chi ha la proprietà superficaria dell'immobile e a chi ha un diritto reale di godimento: usufrutto, uso o abitazione (Cass. civ. 7 maggio 1957 n. 1533, Cass. civ., SS.UU., 21 settembre 1970 n. 1638).

vità svolta e delle sue modalità, sia possibile rinvenire un qualche dovere giuridico della parrocchia di impedire pregiudizi o alle cose portate dai frequentatori. Ciò potrebbe capitare se l'organizzazione dell'attività sportiva ha carattere abituale e non occasionale e per essa si predispongono idonee strutture dove i partecipanti pongono i propri oggetti (ad es., spogliatoi). E' dunque opportuno predisporre tutti gli accorgimenti e i mezzi necessari per evitare una qualche responsabilità in merito (ad es., dotarsi di armadietti con chiave da consegnare ai partecipanti e chiusura dei locali durante lo svolgimento della partita).

Incidenti durante il trasporto dei ragazzi in occasione di trasferte

Le trasferte degli atleti dalla propria sede a quella di svolgimento della partita o dell'evento sportivo possono purtroppo essere occasione di sinistri.

Normalmente il trasporto avviene con autovetture (pulmini) di proprietà della parrocchia o con veicoli messi a disposizione dai genitori o dagli allenatori.

Per individuare i soggetti responsabili in caso di incidente, vengono in rilievo le regole della responsabilità aggravata e oggettiva del conducente e del proprietario del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c.: il primo è responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; il secondo se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; entrambi se il danno deriva da vizi di costruzione o difetto di manutenzione¹⁷. Trattandosi di trasporto potrebbe trovare applicazione anche l'art. 1681 c.c., che regola la responsabilità contrattuale del vettore, fissandone una presunzione di responsabilità, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. Quest'ultima norma potrebbe eventualmente applicarsi se ricorre l'ipotesi di trasporto gratuito e non di mera cortesia: deve, cioè, sussistere un contratto (ancorché gratuito e verbale), dovuto dall'interesse di entrambe le parti al trasporto; in caso contrario, potrebbe configurarsi solo una responsabilità extracontrattuale per fatto illecito.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. – ossia la presunzione di responsabilità del conducente e del proprietario –, affermando che il trasportato non può essere considerato terzo. Ne deriverebbe l'onere del danneggiato di provare la colpa del conducente della vettura ai sensi dell'art. 2043 c.c. (si applicherebbero comunque le presunzioni dell'art. 2054 per il condu-

¹⁷ Si tratta di ipotesi di presunzione di responsabilità in capo al conducente e al proprietario ai quali compete l'onere della prova liberatoria; la responsabilità per danno derivante da vizi di costruzione o difetto di manutenzione è invece oggettiva.

cente e il proprietario dell'altro veicolo, in caso di collisione). L'orientamento pare superato da recenti pronunce della Suprema Corte, che, in caso di trasportato danneggiato, ha ritenuto applicabile la presunzione di colpa del conducente e del proprietario ex art. 2054 c.c. nonché quella del vettore ex art. 1681 c.c., giudicando che le due responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, possono concorrere¹⁸.

In definitiva, tornando al nostro caso, soggetti responsabili possono essere:

- a) la *parrocchia*, sia nel caso che si ritenga che vi sia un contratto di trasporto gratuito (la parrocchia è il vettore, ossia colui che organizza il trasporto), sia nel caso in cui non vi sia un contratto: la parrocchia risponderebbe infatti del fatto illecito del conducente (in quanto suo "preposto": il trasporto avviene infatti per conto della parrocchia) secondo la regola dell'art. 2049 c.c.;
- b) il *conducente* del veicolo in cui si trovava il danneggiato, in via presuntiva, salvo prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., oppure, aderendo all'orientamento prevalente, se il trasportato ne prova la colpa ex art. 2043 c.c.. Se si ritiene sussistente un contratto di trasporto il conducente è un "preposto" del vettore (parrocchia) e dunque risponderebbe in definitiva secondo le regole dell'art. 1681 c.c. (presunzione di colpa e onere della prova liberatoria in capo al danneggiante);
- c) il *proprietario* del veicolo in cui si trovava il danneggiato, ex art. 2054 c.c., se si accoglie l'orientamento giurisprudenziale più recente;
- d) il *conducente e il proprietario dell'altro veicolo*, in caso di collisione, secondo le regole dell'art. 2054 c.c.

ATTIVITÀ SPORTIVA ORGANIZZATA E GESTITA DA UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA IN IMPIANTI PARROCCHIALI

Si applicano le medesime regole sopra descritte, con l'avvertenza che la responsabilità della parrocchia nei casi sopra contemplati è sostituita qui da quella dell'associazione sportiva. In altri termini, la parrocchia non è responsabile dei danni che si verificano durante l'attività sportiva organizzata dall'associazione, anche se svolta nelle proprie strutture, salvo i casi di danni derivanti dall'edificio, dagli impianti e dalle attrezzature di sua proprietà o disponibilità.

Una responsabilità della parrocchia rimane in caso di danni per rovina di edificio (es. palestra), a meno che all'associazione non sia stato rico-

¹⁸ Cf. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2000 n. 681; Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998 n. 10629.

nosciuto un diritto di superficie o un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sugli impianti.

Nel caso di danni da cose (ad es. attrezzature, impianti, parti strutturali – ad es. della pista, del pavimento, delle scale, ecc. – difettose o mal tenute), la responsabilità si individua in base alle clausole contrattuali, presenti nei contratti di locazione o comodato, che dispongono in ordine alle riparazioni e manutenzioni. In mancanza di tali clausole, la responsabilità è di norma della parrocchia, che, in quanto proprietaria, ha tutti gli oneri di manutenzione e riparazione dei propri beni.

CORSI E SCUOLE DI AVVIO A DISCIPLINE SPORTIVE E DI EDUCAZIONE SPORTIVA

Nel caso di corsi o scuole gestiti da terzi in immobili parrocchiali, tutta la responsabilità è del terzo gestore (persona fisica, società, associazione, ecc.), se però l'attività è riconducibile esclusivamente a quest'ultimo, senza alcun coinvolgimento della parrocchia. A tal fine occorre sempre stipulare un contratto per l'utilizzo dell'immobile parrocchiale (uso parziale, comodato, locazione), così che possa dimostrarsi che la parrocchia si è limitata a concedere l'utilizzo delle proprie strutture, senza alcuna ingerenza diretta o indiretta nell'attività (e dunque senza alcun dovere di controllo su di essa). Si consiglia tuttavia di cautelarsi chiedendo al gestore del corso una dichiarazione circa il possesso da parte sua dei titoli, requisiti, autorizzazioni e quant'altro necessario per la legittima conduzione dell'attività (la dichiarazione può essere contenuta nel contratto stipulato per l'utilizzo dei locali parrocchiali, nel quale si può prevedere la risoluzione di diritto in caso di mancanza dei requisiti di legge prescritti per l'esercizio dell'attività).

La parrocchia resta comunque responsabile per tutti i danni causati o riconducibili alle proprie attrezzature e ai propri impianti, salvo diverse disposizioni contenute nel contratto con cui si concede il loro utilizzo.

2. LA RESPONSABILITÀ PENALE

Gli eventi lesivi a cose e persone durante un'attività sportiva possono integrare ipotesi di reato, quali, in caso di decesso, l'**omicidio colposo** (art. 589 c.p.) o, negli altri casi, il delitto di **lesioni personali** (art. 582 c.p.).

Responsabili penalmente possono essere solo le persone fisiche e non le persone giuridiche (mai quindi la parrocchia; eventualmente il parroco se tenuto per la sua funzione ad evitare l'evento).

Prendiamo qui in considerazione le sole ipotesi colpose, presupponendo che quelle dolose – in cui cioè l'evento lesivo è previsto e voluto co-

me conseguenza della propria azione o omissione – siano nei casi qui esaminati poco frequenti e marginali¹⁹. La nozione penale di colpa è analoga a quella civilistica ed è definita dall'art. 43 c.p., secondo il quale il delitto “è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Nei casi qui commentati spesso l'evento è attribuibile ad omissioni più che ad atti positivi. Si hanno cioè ipotesi di reati omissivi, che sono un altro modo di atteggiarsi dei reati: “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (art. 40 cpv. c.p.). L'obbligo giuridico deriva dall'esistenza di posizioni di garanzia, di protezione e di controllo del bene protetto, che possono essere originarie (si pensi agli obblighi di attivarsi gravanti sui genitori o all'obbligo del proprietario di edifici pericolanti di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi dannosi) o derivate (affidamento del bambino ai responsabili della parrocchia o dell'associazione sportiva ed effettiva presa in custodia).

L'omissione (nel nostro caso applicata all'omicidio e alle lesioni personali) può essere colposa. La colpa omissiva si ha quando manca il riconoscimento della situazione che impone una condotta (per indifferenza o superficialità non ci si accorge che l'attività sportiva impone di adottare determinate misure di sicurezza), per errata scelta dell'azione doverosa da compiere, per pura dimenticanza. Vi deve però essere la possibilità di agire, che si ha quando sussiste la possibilità obiettiva (fisica) di agire nonché la conoscenza o riconoscibilità della situazione, del fine dell'azione e dei mezzi necessari per raggiungerlo. Nel caso dell'omicidio e delle lesioni personali il dovere di diligenza dei soggetti tenuti a garantire e custodire una persona finisce con l'intersecarsi e il coincidere con l'obbligo di impedire l'evento.

L'omicidio colposo, disciplinato dall'art. 589 c.p., è perseguibile d'ufficio ed è sanzionato con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Le lesioni personali dolose sono disciplinate dagli artt. 582-583 c.p., quelle colpose dall'art. 590 c.p..

Si distinguono quattro figure di lesioni:

- a) *lesioni lievissime*, che comportano una malattia inferiore a venti giorni;
- b) *lesioni lievi*, che producono una malattia tra i venti e quaranta giorni, se colpose sono sanzionate con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000;
- c) *lesioni gravi*: tali sono quelle che comportano una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità di atten-

¹⁹ Si tenga però presente la figura penalistica del “dolo eventuale”, in base al quale il reato è doloso anche quando l'evento non ha costituito lo scopo dell'azione ma è stato previsto dal soggetto come possibile, accettando l'eventualità del suo verificarsi.

dere le ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni o un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Se colpose sono sanzionate con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 240.000 a 1.200.000;

- d) *lesioni gravissime*, quando dal fatto deriva una malattia insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile o la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Se colpose comportano la reclusione da tre mesi a due anni o la multa da lire 600.000 a 2.400.000.

Il delitto di lesioni colpose è sempre punito a querela della persona offesa, tranne nel caso di lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o con violazione delle norme relative all'igiene sul luogo del lavoro o nel caso di malattia professionale.

3. LE ASSICURAZIONI

Per gli eventi dannosi causati nel corso dell'attività sportiva le assicurazioni che opportunamente dovrebbero essere stipulate sono quelle per responsabilità civile (R.C.) e per infortuni. Quest'ultima copre i danni da infortunio per il solo fatto di essersi verificato, indipendentemente cioè dalla presenza di una posizione di responsabilità civile.

ATTIVITÀ SPORTIVA GESTITA DALLA PARROCCHIA NEI PROPRI IMPIANTI

Di norma le parrocchie hanno già in essere entrambe le posizioni assicurative (R.C. e infortuni).

Nel caso di attività sportiva gestita dalla parrocchia nei propri impianti, tali assicurazioni coprono di solito tutti gli eventi qui considerati. Per verificare quali rischi sono assicurati, occorre tuttavia esaminare attentamente le polizze (dove sono riportate le condizioni generali e quelle speciali di assicurazione), e in particolare le cosiddette "partite", che descrivono le attività coperte.

Prendendo a riferimento le polizze più diffuse tra le Parrocchie²⁰ rileviamo quanto segue.

²⁰ La descrizione che segue nel testo è riferita ai piani assicurativi della Società Cattolica di Assicurazione, predisposti per le parrocchie della Diocesi di Milano, in parte diversi dalla "Polizza Multirischi della parrocchia", applicata nelle altre Diocesi, fatta salva l'esistenza di specifiche convenzioni diocesane.

➤ **Responsabilità civile**

L'assicurazione garantisce la parrocchia quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nonché per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione copre anche la responsabilità personale privata dei sacerdoti nonché la responsabilità civile dei sacerdoti (escluso il parroco, non potendo essere considerato terzo rispetto alla parrocchia), religiosi/e, chierici, inservienti, operatori laici, collaboratori, obiettori di coscienza, gestori incaricati, sia oratoriani che parrocchiali, per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività svolta per conto della parrocchia. Copre inoltre la responsabilità dei prestatori d'opera (r.c.o.: responsabilità civile degli operatori).

L'assicurazione è estesa ai danni causati dagli impianti e fabbricati indicati nella polizza e dalle attrezzature sportive. Sono coperti inoltre i danni derivanti dall'esercizio di attività sportive in genere, ovunque svolte, anche in palestre, piscine o campi di terzi, dal rischio dell'organizzazione e/o partecipazione a tornei o gare delle varie attività e dall'esercizio o gestione delle attrezzature sportive²¹.

Sono assicurati inoltre i danni causati da cose di proprietà, possesso o custodia della parrocchia, e in particolare dai fabbricati e impianti parrocchiali, nonché dalle attrezzature sportive, spogliatoi, servizi e infrastrutture, palestre, piscine, tribune, ancorché in uso a terzi²². L'assicurazione non copre i danni da furto o alle cose detenute a qualsiasi titolo dalla parrocchia, salvo la stipula di un patto speciale. La garanzia è operante però per i danni alle cose di terzi conseguenti a incendio delle cose di proprietà della parrocchia o dalle stessa detenute, esclusi però i danni a quest'ultime, nonché i danni sofferti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio delle attività assicurate, purché consegnate in custodia alla parrocchia, esclusi però gli oggetti preziosi, il denaro, i veicoli e le cose in esse contenute.

Per quanto riguarda il rischio relativo alla ginnastica correttiva, l'assicurazione opera purché gli insegnanti, gli addetti medici o paramedici risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'attività da loro svolta.

In caso di incidenti stradali durante le trasferte, l'assicurazione obbligatoria R.C. auto copre i danni del trasportato a qualunque titolo (cf. art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e s.m.). In giurisprudenza si è so-

²¹ Nel "Piano assicurativo Arcidiocesi Ambrosiana" della Cattolica tutto questo è previsto nella "Partita 2 – Gestione/esercizio delle attività parrocchiali". Per quanto riguarda invece l'esercizio di attività sportive in palestre o piscine di proprietà della parrocchia, si applica la "Partita 3 – Palestra-Piscina" e per beneficiare della copertura assicurativa occorre pagare il sovrappremio previsto.

²² Così la "Partita 1 – Proprietà, conduzione, possesso, custodia".

stenuta la mancanza di azione diretta contro l'assicurazione del proprietario del veicolo, sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 2054, c. 3, c.c. ai trasportati danneggiati²³: se il proprietario non coincide con la parrocchia è quindi consigliabile prevedere il rischio in questione anche nella polizza R.C. generale della parrocchia (si noti però che le polizze della Cattolica, compresa la multirischi, tengono comunque indenne la parrocchia se il trasporto è svolto da persona da essa esplicitamente incaricata su veicolo non di proprietà parrocchiale).

⇒ **Infortuni**

La garanzia copre eventi dovuti a causa fortuita che producono lesioni corporali o che hanno come conseguenze la morte o un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. La misura dell'indennizzo è individuata in base a parametri fissati in polizza.

L'assicurazione copre gli infortuni dei "frequentatori" dell'oratorio di età non superiore ai 30 anni nonché dei collaboratori e responsabili fino a 80 anni, a condizione che avvengano durante attività svolte in gruppo sotto la direzione dei preposti dell'oratorio stesso, ivi comprese le attività sportive.

ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA DALLE ASSOCIAZIONI IN IMPIANTI PARROCCHIALI

Le assicurazioni della parrocchia (R.C. e infortuni) non coprono i danni connessi all'attività sportiva quando questa è svolta da un'associazione sportiva, ancorché di emanazione parrocchiale.

Come abbiamo visto è l'associazione sportiva e non la parrocchia il soggetto chiamato a rispondere civilmente dei danni derivanti dall'attività sportiva svolta.

Restano coperti dall'assicurazione della parrocchia solo i danni derivanti dagli impianti e attrezzature di sua proprietà, nella misura in cui sono dalla stessa ancora sorvegliati e custoditi, nonché dalla rovina degli edifici.

E' tuttavia possibile, per quanto riguarda la responsabilità civile, che la parrocchia estenda, con pagamento di un premio aggiuntivo, la propria assicurazione R.C. alle associazioni sportive per la responsabilità derivante dall'esercizio delle loro attività e per la responsabilità personale di dirigenti, allenatori e collaboratori nell'attività svolta per conto dell'associazione stessa²⁴.

L'associazione sportiva, salvo il caso in cui sia ad essa estesa l'assicurazione della parrocchia, deve dunque dotarsi di una propria assicurazione per responsabilità civile.

²³ Tribunale Verbania, 21 dicembre 1985, in *riv. giur. circ. trasp.*, 1986, 813.

²⁴ Occorre in tal caso prevedere in polizza anche la "Partita 10 – Enti giuridicamente distinti dal contraente", specificando che è in favore di società sportiva.

L'associazione dovrà altresì stipulare una propria assicurazione infortuni. I ragazzi infatti esercitano l'attività sportiva non più come frequentatori dell'oratorio ma come soci dell'associazione sportiva: da qui l'inapplicabilità della polizza infortuni della parrocchia e la necessità per l'associazione di procurarsene una propria.

Le associazioni sportive se affiliate a Enti di promozione sportiva (ad es. il CSI, il PGS, ecc.) beneficiano delle assicurazioni R.C. e infortuni da questi stipulate. A tal fine, non basta l'affiliazione dell'associazione all'Ente ma occorre che i soci siano tesserati all'Ente stesso. Occorre fare attenzione al periodo di validità dell'assicurazione in rapporto a quello del tesseramento per verificare se vi sono periodi dell'anno scoperti (di solito quelli estivi).

Per gli incidenti stradali in caso di trasferta, valgono i rilievi svolti nel precedente paragrafo: l'associazione sportiva (che qui tiene luogo alla parrocchia) dovrebbe comunque prevedere nella polizza R.C. relativa all'attività anche i rischi derivanti dalle trasferte. La copertura di tale rischio già è previsto nelle assicurazioni stipulate dagli Enti di promozione sportiva²⁵: per tale ragione si suggerisce di tesserare anche i genitori, là dove si prestano a trasportare i ragazzi nelle trasferte, al fine di beneficiare della copertura assicurativa.

CORSI DI GINNASTICA O DI EDUCAZIONE SPORTIVA

Se i corsi sono organizzati dalla parrocchia con proprio personale, purché in possesso dei requisiti di legge, l'assicurazione R.C. copre i danni provocati nel corso dell'attività ²⁶.

Per gli infortuni occorre invece stipulare una polizza apposita, di durata pari a quella del corso, con indicazione numerica e nominativa dei partecipanti.

Se l'attività è svolta da soggetto terzo, non si applicano le assicurazioni della parrocchia (salvo la R.C. per danni da cose).

²⁵ Cf. ad es. l'assicurazione R.C. stipulata dal CSI con la Sportass.

²⁶ Si ricordi che occorrerà in tal caso prevedere la "Partita 3 – Palestre-piscine".

